

303^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1998

(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del presidente MANCINO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	* VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno	Pag. 14 e passim
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	PINGGERA (Misto)	15
DISEGNI DI LEGGE		BESOSTRI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	15
Seguito della discussione:		ROTELLI (Forza Italia)	19 e passim
(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Relazione orale):		PASQUALI (AN)	20
PRESIDENTE	4	SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indip.)	20 e passim
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	11	GUBERT (CDU)	22 e passim
SULL'ORDINE DEI LAVORI		* MAGNALBÒ (AN)	24
PRESIDENTE	11	D'ONOFRIO (CCD)	25
DISEGNI DI LEGGE		ELIA (PPI)	26
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1388:		ANDREOLLI (PPI)	26
* VILLONE (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore 13 e passim		PIERONI (Verdi-L'Ulivo)	29, 30
		* SALVATO (Rifond. Com.-Progr.)	33
		DEMASI (AN)	35
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	12 e passim
		DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE	

Seguito della discussione del Doc. IV-bis, n. 4-R**Reiezione di ordine del giorno****Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:**

PRESIDENTE Pag. 37, 39
D'ONOFRIO (CCD) 39

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 38

Discussione del Doc. IV-bis n. 15**Reiezione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:**

PRESIDENTE 40 e *passim*
FASSONE (*Sin. Dem.-L'Ulivo*) 40, 47
GRECO (*Forza Italia*) 42
* CALVI (*Sin. Dem.-L'Ulivo*) 43
PALUMBO (PPI) 43
* PREIONI (*Lega Nord-Per la Padania indep.*) 45, 46
CALLEGARO (CDU), *relatore* 45
MISSERVILLE (AN) 45
* PELLEGRINO (*Sin. Dem.-L'Ulivo*) 46
MACERATINI (AN) 46
RUSSO (*Sin. Dem.-L'Ulivo*) 47
GASPERINI (*Lega Nord-Per la Padania indep.*) 48
Votazione nominale con scrutinio simultaneo 44

Discussione del Doc. IV-bis n. 20**Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:**

PRESIDENTE 49

PREIONI (*Lega Nord-Per la Padania indep.*)
f.f. relatore Pag. 50

Discussione del Doc. IV-bis n. 17:

PRESIDENTE 51 e *passim*
CALLEGARO (CDU), *relatore* 53
MACERATINI (AN) 55, 61
FASSONE (*Sin. Dem.-L'Ulivo*) 56
LUBRANO DI RICCO (*Verdi-L'Ulivo*) 57
FOLLONI (CDU) 58
RUSSO (*Sin. Dem.-L'Ulivo*) 59
BATTAGLIA (AN) 61
D'ONOFRIO (CCD) 62
GASPERINI (*Lega Nord-Per la Padania indep.*) 63
DIANA Lino (PPI) 64
GRECO (*Forza Italia*) 65
VALENTINO (AN) 67
Votazione nominale con scrutinio simultaneo 67

ALLEGATO

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 69

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 79
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 79

GOVERNO

Trasmissione di documenti 79

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

SERENA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 16 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, De Martino Francesco, D'Urso, Fanfani, Figurelli, Fumagalli Carulli, Giorgianni, Guerzoni, Lauria Michele, Leone, Lo Curzio, Manara, Manconi, Mele, Miglio, Papini, Parola, Petrucci, Pizzinato, Rocchi, Taviani, Toia, Valiani, Vigevani.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Tarolli, a Vienna, in visita al Parlamento austriaco in rappresentanza del Gruppo italiano dell'Unione interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge 1388.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

CAPO I

REVISIONE DELL'ORDINAMENTO
DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 1.

*(Autonomia statutaria e regolamentare
e partecipazione popolare)*

1. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le leggi generali della Repubblica che modificano i principi di cui al comma 2 abrogano le norme statutarie che siano in contrasto con essi. Le disposizioni di leggi statali o regionali che non costituiscono principi nelle materie di competenza statutaria cessano di avere efficacia dal momento dell'entrata in vigore della normativa di autonomia».

2. All'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «della legge» sono sostituite dalle seguenti: «dei principi fissati dalla legge».

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti locali.

Nella seduta di ieri è iniziata la votazione degli emendamenti presentati su tale articolo: è stato votato l'emendamento 1.1. Restano da votare i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Autonomia statutaria e regolamentare e istituti di partecipazione)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "nell'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto".

2. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le leggi generali della Repubblica che modificano i principi di cui al comma 2 abrogano le norme statutarie che siano in contrasto con essi. Le disposizioni di leggi statali o regionali che non costituiscono principi nelle materie di competenza statutaria cessano di avere efficacia dal momento dell'entrata in vigore della normativa di autonomia".

3. All'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "della legge" sono sostituite dalle seguenti: "dei principi fissati dalla legge".

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti locali.

5. All'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo si tratti di *referendum*".

6. L'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è sostituito dal seguente:

"Comuni e Province devono nominare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Difensore Civico, con il compito di tutelare i cittadini da mancanze, inadempimenti e prevaricazioni delle Amministrazioni.

L'Ente locale può, con proprio regolamento, procedere alla nomina del Difensore Civico con il sistema dell'elezione diretta da parte dei cittadini elettori, ovvero con il sistema del concorso.

Nel caso di concorso, i candidati, che devono essere presentati da almeno 100 elettori, saranno valutati da una Commissione composta da soggetti esterni all'Amministrazione, costituita da un numero da 7 a 15 membri nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato, e formata da personalità di provata indipendenza, rappresentanti del mondo culturale, del lavoro, professionale, imprenditoriale e associativo. La Commissione effettua la designazione del Difensore Civico sulla base di comprovati requisiti di competenza giuridica e di esperienza nello svolgimento delle funzioni, capacità effettiva di difesa dei cittadini, comprovata indipendenza dall'ente.

Il Difensore Civico ha poteri di controllo e intervento sull'attività delle amministrazioni, e quindi di accesso diretto, preventivo e autonomo, ai documenti amministrativi ed alle loro motivazioni. Egli svolge funzioni di conciliazione delle controversie tra cittadini e amministrazione.

Le Amministrazioni di competenza debbono fornire al Difensore Civico i mezzi e il personale necessario allo svolgimento della funzione.

La carica di Difensore Civico dura 4 anni ed è incompatibile con ogni forma di rapporto remunerato, sia diretto che indiretto, con le Amministrazioni in questione.

Dalla scadenza del mandato, per un periodo di tre anni, è stabilita l'incompatibilità, per chi ha svolto la carica di Difensore Civico, a concorrere a cariche elettive nelle Amministrazioni in questione».

1.1 SEMENZATO, PIERONI, BOCO, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, SARTO, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, BORTOLOTTI, MANCONI, CORTIANA, CARELLA, FUMAGALLI CARULLI, MUNDI, PIATTI, BRIENZA, DE ZULUETA, COSTA, DIANA Lorenzo, MAZZUCA POGGIOLINI, MAGNALBÒ, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Autonomia statutaria e regolamentare e istituti di partecipazione)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "nell'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto".

2. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le leggi generali della Repubblica che modificano i principi di cui al comma 2 abrogano le norme statutarie che siano in contrasto con essi. Le disposizioni di leggi statali o regionali che non costituiscono principi nelle materie di competenza statutaria cessano di avere efficacia dal momento dell'entrata in vigore della normativa di autonomia".

3. All'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "della legge" sono sostituite dalle seguenti: "dei principi fissati dalla legge".

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti locali.

5. All'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo si tratti di referendum".

6. L'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. – 1. Comuni e Province devono nominare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Difensore Civico, con il compito di tutelare i cittadini da mancanze, inadempimenti e prevaricazioni dell'Amministrazione.

2. L'Ente locale può, con proprio regolamento, procedere alla nomina del Difensore Civico con il sistema dell'elezione diretta da parte dei cittadini elettori, ovvero con il sistema del concorso.

3. Nel caso di concorso, i candidati, che devono essere presentati da almeno 100 elettori, saranno valutati da una Commissione composta da soggetti esterni all'Amministrazione, costituita da un numero variabile da 7 a 15 membri, nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato, e formata da personalità di comprovata indipendenza, rappresentanti del mondo culturale, del lavoro, professionale, imprenditoriale e associativo. La Commissione effettua la designazione del Difensore Civico sulla base di comprovati requisiti di competenza giuridica e di esperienza nello svolgimento delle funzioni, capacità effettiva di difesa dei cittadini.

4. Il Difensore Civico ha poteri di controllo e intervento sull'attività delle Amministrazioni; ha accesso diretto ed autonomo ai documenti amministrativi ed alle loro motivazioni; svolge funzioni di conciliazione delle controversie tra cittadini ed amministrazione.

5. Le Amministrazioni di competenza debbono fornire al Difensore Civico i mezzi e il personale necessario allo svolgimento della funzione.

6. La carica di Difensore Civico dura quattro anni ed è incompatibile con qualsiasi tipo di incarico, diretto o indiretto, in altre amministrazioni.

7. Entro tre anni dalla scadenza del mandato, egli non può concorrere a cariche elettive nelle Amministrazioni di sua competenza”».

1.2

MAGNALBÒ, PASQUALI, BEVILACQUA, BONATESTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Autonomia statutaria e regolamentare e istituti di partecipazione)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: “nell'ambito” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto”.

2. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Le leggi generali della Repubblica che modificano i principi di cui al comma 2 abrogano le norme statutarie che siano in contrasto con essi. Le disposizioni di leggi statali o regionali che non costituiscono principi nelle materie di competenza statutaria cessano di avere efficacia dal momento dell'entrata in vigore della normativa di autonomia”.

3. All'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "della legge" sono sostituite dalle seguenti: "dei principi fissati dalla legge".

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti locali.

5. All'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo si tratti di referendum".

6. L'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è sostituito dal seguente:

"Comuni e Province devono nominare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Difensore Civico, con il compito di tutelare i cittadini dalle mancanze, inadempimenti e prevaricazioni dell'Amministrazione.

L'Ente locale può, con proprio regolamento, procedere alla nomina del Difensore Civico con il sistema dell'elezione diretta da parte dei cittadini elettori, ovvero con il sistema del concorso.

Nel caso di concorso, i candidati, che devono essere presentati da almeno 100 elettori, saranno valutati da una Commissione composta da soggetti esterni all'Amministrazione, costituita da un numero di 7-15 persone nominate dal Consiglio Comunale con voto limitato, e formata da personalità di provata indipendenza, rappresentanti del mondo culturale, del lavoro, professionale, imprenditoriale e associativo. La Commissione effettua la designazione del Difensore Civico sulla base di comprovati requisiti di competenza giuridica e di esperienza nello svolgimento delle funzioni, capacità effettiva di difesa dei cittadini, comprovata indipendenza dall'ente.

Il Difensore Civico ha poteri di controllo e intervento sull'attività delle Amministrazioni; ha accesso diretto ed autonomo ai documenti amministrativi ed alle loro motivazioni. Egli svolge funzioni di conciliazione delle controversie tra cittadini ed amministrazione.

Le Amministrazioni di competenza debbono fornire al Difensore Civico i mezzi e il personale necessario allo svolgimento della funzione.

La carica di Difensore Civico dura 4 anni ed è incompatibile con ogni forma di rapporto remunerato, sia diretto che indiretto, con le Amministrazioni in questione.

Dalla scadenza del mandato, per un periodo di tre anni, si fissa l'incompatibilità, per chi ha svolto la carica di Difensore Civico a concorrere a cariche elettive nelle Amministrazioni in questione"».

1.3 (testo corretto)

SEMENZATO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente. "la Provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"».

1.4

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente:

«2-bis. Lo statuto del Comune e della Provincia viene adeguato alla modificazione dei principi di cui al comma 2 attraverso il procedimento della revisione satutaria».

1.5

ROTELLI, PASTORI

Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo; dopo il comma 2 inserire il seguente:

«Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi statali e regionali in contrasto con le leggi generali della Repubblica di cui al comma 2-bis dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dal comma 1».

1.7

PASQUALI, MALGNABÒ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti ed alla regione per la pubblicazione nel bollettino ufficiale. Lo statuto entra in vigore il trentunesimo giorno dall'affissione all'albo pretorio”».

1.6 (Nuovo testo)

SPERONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio di funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi economico-sociali che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti locali, ancorchè si tratti di autonomia speciale».

1.8

PETTINATO, LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PIERONI, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è soppressa la parola "esclusiva" e le parole "in coincidenza con le altre operazioni di voto" sono sostituite con le parole "in coincidenza con operazioni di voto regionali o nazionali"».

1.13

BESOSTRI, DUVA

Le votazioni proseguono a partire dall'emendamento 1.2, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

La votazione avrà luogo con il procedimento elettronico, in conseguenza del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente con riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

Sospendo la seduta fino alle ore 9,55 in attesa che decorrano i venti minuti di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,55).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 10,00, è ripresa alle ore 11,00).

Presidenza del presidente MANCINO

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione dell'emendamento 1.2 con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico (in quanto sussiste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere negativo da parte della Commissione bilancio),

vorrei ricordare ai colleghi che alle ore 12,00 sospenderemo i lavori relativi al disegno di legge n. 1388 per passare all'esame e alla discussione delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti di alcuni ex Ministri.

Colgo l'occasione per richiamare l'attenzione di tutti su un argomento che sottoporro anche al Consiglio di Presidenza. Desidero infatti richiamare l'attenzione in particolare di qualche collega che si prende il lusso di scrivere sul registro delle presenze. Il registro delle presenze è un atto ufficiale del Senato e merita rispetto da parte di tutti i senatori!

Quel senatore, quindi, che ha scritto accanto al nome di un parlamentare, senatore, delle frasi, delle allusioni o dei punti interrogativi è pregato di non farlo più, altrimenti porterò l'argomento dinnanzi al Consiglio di Presidenza e valuteremo come assicurare la registrazione delle presenze dei singoli senatori. Naturalmente, già il mero trasferimento di una scrivania da un posto ad un altro costituirebbe un'offesa ad una tradizione che è fatta anche di eleganza e di rispetto della persona dei senatori. Ho voluto dirvi questo perchè non ritengo giusto quanto è accaduto! (*Generali applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1388

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	183
Senatori votanti	182
Maggioranza	92
Favorevoli	27
Contrari	139
Astenuti	16

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1388

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3 (testo corretto), presentato dal senatore Semenzato.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	174
Senatori votanti	173
Maggioranza	87
Favorevoli	28
Contrari	144
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1388

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori Pasquali e Magnalbò.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, riguardo a questo emendamento il presentatore intende proporre una riformulazione che potrebbe condurre ad una modifica del parere da me espresso.

PRESIDENTE. Do quindi lettura della riformulazione dell'emendamento 1.5, testè pervenuta:

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

«2-bis. Le norme statutarie in contrasto con le leggi generali della Repubblica che modificano i principi di cui al comma 2 sono adeguate attraverso il procedimento di revisione statutaria entro 90 giorni dalla loro entrata in vigore.

Decorso tale termine le norme statutarie in contrasto con i principi sono abrogate».

1.5 (Nuovo testo)

ROTELLI

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sul testo riformulato dell'emendamento 1.5.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, nuovo testo, presentato dal senatore Rotelli.

È approvato.

A seguito della precedente votazione l'emendamento 1.7 è precluso.

Il senatore Speroni ha presentato il seguente ulteriore nuovo testo dell'emendamento 1.6:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«All'articolo 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente».

1.6 (Ulteriore nuovo testo)

SPERONI

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.6 nel testo riformulato.

VILLONE, *relatore*. Il parere è favorevole.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, nell'ulteriore nuovo testo, presentato dal senatore Speroni.

È approvato.

Avverto che gli emendamenti 1.8 e 1.9 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dai senatori Pasquali e Magnalbò.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.12 vi è un invito a ritirarlo sia da parte del relatore che del Governo. Senatore Pinggera, accetta questo invito?

PINGGERA. Signor Presidente, lo ritiro da questa posizione per ripresentarlo, così come è stato proposto, all'ultimo articolo del provvedimento.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Pinggera, l'emendamento verrà quindi riproposto successivamente.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.13, fino alla parola «esclusiva», presentato dai senatori Besostri e Duva.

È approvata.

Passiamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento 1.13.

BESOSTRI. Signor Presidente, ritiriamo la seconda parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali)

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «nell'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «ed impositiva, nell'ambito dei propri statuti e regolamenti.».

2. All'articolo 2, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: «leggi statali e regionali» sono inserite le seguenti: «e i propri statuti e regolamenti.».

3. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «disciplina la», sono sostituite dalle seguenti: «indica i principi della»;

b) al comma 4, la parola: «determina» è sostituita dalla parola: «indica»;

c) al comma 7, la parola: «fissa» è sostituita dalla parola: «indica» e le parole: «per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione» sono sostituite dalle parole: «per gli atti e gli strumenti della programmazione».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i commi 1, 2 e 3, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

1. Le comunità locali sono ordinate in Comuni e Province, che ne esprimono l'autonomia come enti autonomi, secondo l'articolo 128 della Costituzione.

2. I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria, organizzativa, normativa, amministrativa, nonché autonomia finanziaria di entrata e di spesa nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. I Comuni, secondo il principio di autonomia e di sussidiarietà, sono titolari delle funzioni che abbiano dichiarate proprie, essendo dotati o essendo in grado di dotarsi, per dimensione e organizzazione, degli strumenti e delle risorse necessari per esercitarle. Le Province esercitano le funzioni che non possono essere esercitate dai Comuni. I Comuni e le Province esercitano altresì le funzioni conferite loro con legge, dallo Stato e dalla Regione».

2.1

ROTELLI, PASTORE

Sopprimere il comma 1.

2.2

ANDREOLLI, DIANA Lino

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le regioni determineranno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la conferenza Stato-Regioni e gli enti locali interessati, le associazioni nazionali degli enti locali più rappresentative, a prescindere dal numero di abitanti, i parametri di economicità, efficienza, efficacia, al di sotto dei quali le funzioni di competenza comunale devono, per essere svolte in modo ottimale, essere esercitate attraverso le forme associative o le unioni di comuni di cui al capo ottavo della legge n. 142 del 1990, con particolare riferimento a quelle di cui al comma 1».

2.3

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sopprimere il comma 3.

2.4

ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. La presente legge e le altre successive leggi generali della Repubblica, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, determinano le funzioni dei Comuni e delle Province anche delegandone, per singole materie, la individuazione specifica alla legge regionale.

2. La determinazione delle funzioni si attua col riconoscimento preliminare delle funzioni proprie dei Comuni e, successivamente, delle Province secondo i principi di autonomia e sussidiarietà».

2.5

ROTELLI, PASTORE

Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i commi 1, 2, 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. Le regioni conferiscono funzioni, oltre che coi procedimenti dei rispettivi statuti, mediante l'approvazione di regolamenti di autonomia adottati dai Comuni e dalle Province anche in deroga alla legislazione regionale.

2. I regolamenti di cui al comma precedente sono inviati al consiglio regionale ed entrano in vigore dopo un anno, salvo che, prima di tale termine, il consiglio dia o neghi l'approvazione ovvero adotti una legge che disponga sul conferimento di funzioni nelle materie oggetto del regolamento stesso.

3. Le leggi regionali di conferimento di funzioni amministrative prevedono la copertura delle relative spese e si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) il conferimento riguarda di norma la generalità delle funzioni regionali in un medesimo settore organico di materie; la legge regionale determina tassativamente i poteri che restano nella regione;

b) il conferimento si informa ai criteri della omogeneità o completezza delle funzioni delegate; le regioni non possono compiere, senza consenso degli enti interessati, atti di proposta, pareri, altri atti di iniziativa o di istruzione dei procedimenti regionali, nonchè riservarsi il potere di approvazione di atti adottati dagli enti locali, se non nei casi in cui la legislazione statale espressamente lo consenta; il divieto non riguarda le ipotesi di avvalimento degli uffici ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;

c) le regioni conferiscono di norma le funzioni alla generalità degli enti locali dello stesso tipo, in via di eccezione, allorchè lo impongano la natura delle funzioni ovvero imprescindibili esigenze inerenti alle modalità del loro esercizio; le funzioni possono essere conferite solo a taluni degli enti di un medesimo tipo o contemporaneamente ad enti di tipo diverso.

2.6

ROTELLI, PASTORE

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 6 la parola “stabilisce” è sostituita con le parole “indica i criteri”».

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 7 è abrogato».

2.7

SPERONI, TIRELLI

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 6 la parola “stabilisce” è sostituita con le parole “indica i criteri”».

2.8

SPERONI, TIRELLI

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Comuni e Province determinano in modo coordinato gli obiettivi indicati al comma 4”».

2.9

SPERONI, TIRELLI

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-bis. È fatto divieto ai comuni e alle province di autorizzare l'alienazione dei propri beni immobili di interesse storico, culturale e artistico nei casi di comprovata impossibilità all'utilizzazione del bene che non leda il suo valore storico-artistico. L'alienazione parziale o totale dei beni immobili di cui al presente comma non notificati ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è comunque limitata ai soli casi in cui viene comprovata l'ignoranza della notifica stessa”».

2.10 (Testo corretto) PIERONI, LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis. Il comma 8 è abrogato.»

2.11

SPERONI, TIRELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei casi in cui venga richiesta una deliberazione della conferenza di servizi inerente un'opera situata interamente o prevalentemente nel territorio di un solo comune, ai fini dell'adozione della relativa decisione, è sufficiente che si esprima la maggioranza dei rappresentanti del comune interessato».

2.12

PIERONI, LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROTELLI. Signor Presidente, quando la legge n. 142 del 1990 è stata approvata ed è entrata in vigore non era ancora in auge il principio di sussidiarietà. L'emendamento 2.1 propone di introdurre nell'ordinamento comunale e provinciale tale principio nel senso in cui il principio stesso ha un significato, affermando cioè che, in primo luogo, i Comuni, in base al principio di autonomia e sussidiarietà, dichiarano di fare proprie le funzioni di cui intendono appropriarsi in quanto sono in grado di svolgerle. Questo è il concetto esatto del principio di sussidiarietà. Ecco il senso della definizione: i Comuni, secondo il principio di autonomia e di sussidiarietà, sono titolari delle funzioni che abbiano dichiarato proprie. Non quindi quelle che hanno lasciato loro lo Stato o le Regioni, ma quelle che essi dichiarano proprie in quanto sono capaci di esercitarle. Un successivo emendamento spiega in che modo questo possa avvenire.

Per il resto si tratta di sostituire formulazioni che sono sostanzialmente errate, pur essendo nella legge n. 142. Indico in che cosa consiste la inidoneità di queste norme. Si dice che le comunità locali ordinate in Comuni e Province sono autonome, cioè si attribuisce l'autonomia alle comunità per non attribuirle o con l'effetto di non attribuirle agli enti, nonostante che l'articolo 128 della Costituzione stabilisca che Comuni e Province sono enti autonomi; si dice che il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ma la voce del verbo rappresentare è inidonea in quanto non si tratta di un rapporto di rappresentanza; si adotta la formula avvocatessa dell'ente che «cura gli interessi», ma un ente locale non cura gli interessi, l'ente locale è l'ente esponenziale dell'autonomia della intera comunità. Si dà poi la definizione della Provincia come ente locale intermedio fra il Comune e la Regione, così declassificandola. Si poteva dire allo stesso modo che la Regione è ente intermedio tra la Provincia e lo Stato. Si compie un'operazione che, purtroppo, mi pare ieri stesso sia stata convalidata dalle proposte presen-

tate alla Presidenza della Bicamerale, le quali tendono a fondare l'ordinamento sui Comuni, sulle Regioni e sulle grandi città emarginando i Comuni che grandi città non sono e le Province che non hanno grandi città.

Per questo motivo è stata proposta la formulazione dell'emendamento 2.1.

Nell'emendamento 2.6 si chiarisce, invece, come questo può avvenire: avviene con il fatto che i Comuni, con atto regolamentare, dichiarano quali sono le funzioni che intendono svolgere. Quindi si ha una ricostruzione dell'ordinamento partendo dai Comuni. Questo è il federalismo di metodo, questo è il federalismo municipale che alcuni colleghi, come il senatore D'Onofrio, dichiarano pubblicamente di non sapere che cosa sia. Il federalismo è partire dal basso, non partire dall'alto. Il federalismo è partire dai comuni, naturalmente dai comuni che siano ridisegnati nel territorio, nelle funzioni, nell'organizzazione e nella finanza. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

ANDREOLLI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.2 e 2.4.

PASQUALI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 2.3.

SPERONI. Signor Presidente, gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11 vanno nel senso di togliere, per così dire, un certo centralismo alle regioni e di affidare la determinazione degli obiettivi e degli indirizzi ai comuni e alle province.

PIERONI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.10 (testo corretto) e 2.12.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1. Per la verità, esiste una riformulazione proposta dal Governo di questo emendamento che potrebbe essere utilmente valutata e forse accettata dal relatore. Non so se il collega Rotelli l'abbia vista; in caso contrario, sarebbe opportuno che egli la esaminasse perchè può darsi che su di essa il parere del relatore sarebbe favorevole, mentre in relazione a questa formulazione non lo è.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 2.2 e sull'emendamento 2.3 nella formulazione proposta. Peraltro, la seconda parte di questo emendamento, che sicuramente sottolinea un'esigenza reale, potrebbe essere recuperata in rapporto ad un successivo articolo. Quindi ne suggerirei il ritiro, per ricomprendere l'esigenza di avere parametri in relazione all'esercizio associato di funzioni in un successivo articolo.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6, non perchè non abbiano ad oggetto questioni meritevoli di attenzione, ma perchè ritengo che siano le deleghe attualmente in corso, a seguito

di leggi già approvate, quelle che presiedono in questo momento alla soluzione dei problemi sollevati dagli emendamenti in questione.

Sono altresì contrario sugli emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9 che esprimono, come già notato in Commissione, la tendenza a modificare a favore degli enti locali il rapporto con la regione, ma in modi che personalmente non ritengo in questa forma accettabili.

Esprimo poi parere contrario ed invito al ritiro in relazione agli emendamenti 2.10 e 2.12 perchè non sono sicuro di averne compreso bene il contenuto: non mi sembra che funzioni in questo modo. Sono quindi contrario perchè mi sembra che gli emendamenti abbiano una formulazione non chiara o comunque a me non comprensibile. Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento 2.11.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.1 il Governo prenderebbe in considerazione una riformulazione che sostanzialmente riscrivesse la configurazione delle province, anche ispirandosi all'emendamento 1.4, presentato dai senatori Pasquali e Magnalbò, e che introducesse, all'ultimo punto, il principio di sussidiarietà. Sarebbe invece contrario nei confronti di una formulazione che parlasse di «funzioni dichiarate proprie».

Il Governo è poi contrario agli emendamenti 2.3 e 2.4, ma sull'emendamento 2.3 ritiene, concordemente con quanto esposto dal relatore, che la seconda parte possa essere recuperata successivamente in fase di esame dell'articolo 6. È contrario agli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9, mentre per quanto riguarda l'emendamento 2.10, pur non comprendendo la seconda parte della proposta di modifica, potrebbe prendere in considerazione una riformulazione del primo periodo.

Sugli emendamenti 2.11 e 2.12 è contrario, aggiungendo per quest'ultimo che non è chiaro il significato del testo.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, lei ha riformulato l'emendamento 2.1?

ROTELLI. Non l'ho riformulato, signor Presidente. Sono a conoscenza della proposta di riformulazione avanzata dal Governo, ma essa non è, da parte mia, condivisibile perchè non contiene un effettivo riconoscimento del principio di sussidiarietà.

Il principio di sussidiarietà significa che, in primo luogo, i Comuni dicono quali sono le funzioni che intendono svolgere; quindi, le funzioni verranno svolte dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato solo nel caso in cui i Comuni non abbiano detto che intendono svolgere quelle funzioni. Questa formulazione è nel mio emendamento, ma non nella eventuale proposta del Governo; essa infatti contiene soltanto l'affermazione del principio di sussidiarietà, non spiega in che cosa esso consiste.

Per quanto mi concerne, la sussidiarietà significa che si comincia dai Comuni e dall'esercizio delle loro funzioni da parte degli stessi.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, preannuncio il mio voto favorevole all'emendamento 2.1. Ritengo che la sussidiarietà sia un principio che regola le funzioni degli enti superiori rispetto a quelli più vicini al cittadino. Il termine «sussidiario» significa «che aiuta»; è l'ente superiore o più ampio che aiuta l'ente più vicino al cittadino e più limitato territorialmente, qualora questo non sia in grado di svolgere le funzioni. Chi però giudica se sia in grado o meno di esercitarle è sostanzialmente la comunità interessata, non può essere l'ente superiore che dice che lui è sussidiario; è l'ente inferiore che deve affermare che non ce la fa, sono i cittadini al suo interno a dire che non ce la fanno, e quindi deve essere l'ente superiore a dare il sostegno all'ente inferiore.

Questa concezione del concetto di sussidiarietà, per cui i comuni e poi via via gli altri enti non avrebbero capacità di attribuirsi e svolgere le proprie funzioni in maniera autonoma, mi sembra strana. Credo che occorra riflettere meglio sulla filosofia dell'impianto di questa legge, perchè senza l'attribuzione di funzioni proprie e autonome ai comuni viene meno il rispetto del dettato costituzionale, ossia dell'articolo 128 richiamato in questo emendamento.

Preannuncio quindi il mio voto favorevole, augurandomi che, pian pianino, così come si è arrivati a migliorare l'atteggiamento in merito all'assetto dei poteri pubblici nel territorio, recependo il principio di sussidiarietà (sia pure in una versione «corrotta»), progressivamente si arrivi anche a dare un'interpretazione più corretta e rispettosa del suo contenuto.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE, *relatore*. Volevo chiedere alla Presidenza se può essere comunque presentata questa riformulazione ad iniziativa del Governo o del relatore, oppure no.

PRESIDENTE. Bisogna considerarla come un nuovo emendamento, sostitutivo degli emendamenti ai commi 1 e 2 dell'articolo 2. Do quindi lettura di questo nuovo testo e vediamo se incontra il consenso soprattutto dei presentatori:

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. L'articolo 2 della legge n.142 del 1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

(Autonomia dei comuni e delle province)

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province esercitano altresì le funzioni conferite loro con legge dello Stato e della regione».

2.1000

IL GOVERNO

Senatore Rotelli, ha ascoltato quanto ho appena letto?

ROTELLI. Signor Presidente, ho sentito, ma di questo testo che lei ha testè letto ero già a conoscenza in precedenza. Devo dire, tuttavia, che esso non coincide con l'emendamento da me proposto. Come ho affermato precedentemente, vi è un cenno al principio di sussidiarietà, ma non se ne prevede una effettiva applicazione. Torno a ripetere quale dovrebbe essere la formulazione corretta: «I Comuni, secondo il principio di autonomia e di sussidiarietà, sono titolari delle funzioni che abbiano dichiarate proprie, essendo dotati o essendo in grado di dotarsi, per dimensione e organizzazione, degli strumenti e delle risorse necessarie per esercitarle. Le Province esercitano le funzioni che non possono essere esercitate dai Comuni. I Comuni e le Province esercitano altresì le funzioni conferite loro, con legge, dallo Stato e dalla Regione».

Questa è la formulazione del principio di sussidiarietà, la quale ha il fine di renderlo operativo. La formulazione che è stata proposta non coincide con quella di cui ho appena dato lettura.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 100, comma 5, ultimo periodo, del Regolamento, «Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti».

Senatore Villone, noi ci troviamo in questo caso, per cui ammetto la presentazione dell'emendamento 2.1000 proposto dal Governo e faccio precedere la sua votazione rispetto a quella degli emendamenti di cui sono primi firmatari i senatori Rotelli e Andreolli.

Invito pertanto il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, credo sia giusta la sua decisione di ammettere alla votazione questo emendamento, sul quale il mio parere è favorevole, e segnalo al collega Rotelli che non vi è dubbio che la formulazione da lui prospettata del concetto di sussidiarietà, sia corretta; tuttavia, non è una formulazione che, in quei termini, possiamo

tradurre in una legge ordinaria, perchè allo stato non trova spazio nell'ordinamento esistente, dal momento che richiede una modifica costituzionale.

Infatti, non possiamo introdurre nell'attuale sistema, così com'è, il principio secondo cui il comune ha le funzioni che dichiara proprie; questa è cosa sicuramente non compatibile con l'ordinamento vigente. Quindi, l'emendamento del Governo che – ripeto – non parte da una diversa concezione filosofica – per così dire – della sussidiarietà, sulla quale certamente ha ragione il collega Rotelli, traduce l'esigenza da questi prospettata e che personalmente condivido, in una formulazione normativamente accettabile nel sistema vigente.

È chiaro poi che si potrà e si dovrà fare di più e meglio nel momento in cui si opereranno modifiche di più ampia portata.

Pertanto, invito nuovamente il senatore Rotelli a riconsiderare la sua posizione e a convergere sull'emendamento riformulato, che traduce in norma quello che allo stato attuale si può oggettivamente fare ed esprimo parere favorevole nei riguardi della riformulazione presentata. Esprimo, invece, parere contrario nel caso in cui venga mantenuto dal collega Rotelli l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Senatore Villone, lei ha già sentito qual è il parere del senatore Rotelli, il quale non è d'accordo con questo emendamento.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, volevo invitare nuovamente il senatore Rotelli a ripensarci.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, io penso di dover accogliere l'invito del relatore. Mi sembra che in ogni caso la riformulazione proposta dal Governo costituisca un miglioramento rispetto all'attuale testo, anche se non corrisponde al cento per cento a quanto esprime il principio di sussidiarietà, e quindi dichiaro il mio voto favorevole.

MAGNALBÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAGNALBÒ. Signor Presidente, Alleanza Nazionale ritiene di dover accogliere il nuovo emendamento del Governo perchè appare sufficiente, anche se non è completo sotto il profilo del principio di sussidiarietà come quello del senatore Rotelli; le considerazioni del relatore Villone, però, appaiono convincenti.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, respingo naturalmente l'affermazione secondo cui l'emendamento da me proposto sarebbe in contrasto con la Costituzione vigente; esso è in perfetta armonia con l'articolo 128, mentre è assai meno in armonia con tale articolo la formulazione alternativa adesso proposta. Tanto è vero che questo emendamento fu proposto, a firma del senatore Bobbio, in occasione della discussione di quella che poi è diventata la legge n. 142 del 1990.

Si dice che questa nuova formulazione, in quanto contiene l'espressione «principio di sussidiarietà», è comunque preferibile a quella precedente, ma, essendo passati da allora sette od otto anni, è preferibile piuttosto che il Parlamento lasci intatto l'articolo 2, consegnandolo alla sua data, cioè a quella del 1990, e non lo modifichi in maniera così inadeguata rispetto al dibattito che c'è stato, rispetto alle formulazioni che la Bicamerale ha già, per due volte, approvato e che recitano al primo comma dell'articolo 1: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dello Stato» e, al secondo comma, che «I Comuni e le Province sono posti su un piano di parità nei confronti della Regione».

Quindi, rispetto a quello che è successo dal 1990 ad oggi, apportare una modifica così insignificante, qual è quella di inserire semplicemente la parola «sussidiarietà», mi sembra poco. Pertanto dichiaro la disponibilità a ritirare i miei emendamenti se il Governo è disponibile a lasciare intatto l'articolo 2 così come esso è; perlomeno, esso conserva così la sua data, che è quella del 1990.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, questo è uno dei punti più tormentati di tutto il sistema delle autonomie locali; devo dire che concordo con l'opinione del relatore Villone, perchè non vi è dubbio che lo stabilire che i comuni possano autodeterminarsi in ordine alle funzioni da svolgere corrisponde ad un principio di sussidiarietà astrattamente inteso, basato sull'autodeterminazione delle comunità locali, ma nella Costituzione vigente credo che i comuni siano degli enti ragionevolmente disciplinati in modo uniforme dalle leggi della Repubblica.

Non c'è dubbio, quindi – come afferma il collega Rotelli – che il testo proposto dal Governo e accolto dal relatore sia di fatto una sistemazione dell'esistente, ma noi stiamo discutendo la riforma costituzionale in altra sede. Tra una settimana comincerà la discussione generale alla Camera dei deputati; le opinioni del collega Rotelli sono state ampiamente discusse in Bicamerale e torneranno ad essere discusse alla Camera e al Senato e se avranno il successo che non hanno avuto in Bicamerale dovremo affrontare una revisione radicale della qualità delle funzioni degli enti locali. Mi sembrerebbe pertanto inopportuno che, pendendo una discussione così radicalmente innovativa dell'ordine costi-

tuzionale delle competenze, la legge ordinaria scegliesse la novità radicale che peraltro non è stata quella accolta dalla stessa Bicamerale. Quindi, per ragioni di prudenza istituzionale, sono favorevole all'opinione espressa dal relatore e dal Governo, anche se mi rammarico di non poter concordare con l'opinione del senatore Rotelli, della quale discuteremo quando verrà esaminata in Senato la riforma costituzionale. Per queste ragioni, il Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD voterà a favore dell'emendamento proposto dal Governo, essendo contrario all'originaria formulazione dell'emendamento 2.1.

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, mi associo alle dichiarazioni del relatore e alla dichiarazione di voto testè svolta dal senatore D'Onofrio.

PRESIDENTE. Senatore Elia, vi è una concordia che va al di là delle scuole.

Metto ai voti l'emendamento 2.1000, presentato dal Governo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione sono preclusi gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Ricordo che l'emendamento 2.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

ANDREOLLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, intendo esercitare il diritto alla dichiarazione di voto per smentire il collega D'Onofrio, il quale ha testè sostenuto che nella Commissione bicamerale per le riforme istituzionali sono state prese in considerazione le mie opinioni. In realtà, nella Commissione bicamerale non sono state prese in considerazione le mie opinioni, ma sono state accettate le mie formulazioni. Infatti, è mia la formulazione del primo e del secondo comma dell'articolo 55. Pertanto, la rappresentazione fatta dal senatore D'Onofrio dei lavori della Commissione bicamerale non corrisponde assolutamente al vero: consiste in ciò la mia dichiarazione di voto sull'emendamento 2.5.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, lei ha esercitato correttamente il suo diritto alla dichiarazione di voto.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 2.6, che è perfettamente conforme all'attuale articolo 128 della Costituzione. Si tratta di una formulazione del 1988, quando lei, signor Presidente, svolgeva funzioni di governo al Ministero dell'interno, e si discuteva di quella che poi sarebbe diventata la legge n. 142 del 1990. Questo emendamento fu formulato dai più bei nomi del diritto costituzionale italiano, che oggi siedono alla Corte costituzionale, dal professor Valerio Onida al professor Gustavo Zagrebelsky, senza che allora si parlasse del principio di sussidiarietà. Era la formulazione con la quale si intendeva dare effettiva autonomia ai Comuni che, secondo l'articolo 128 della Costituzione, del tutto analogo all'articolo 115, non sono affatto, per insegnamento del professor Esposito, in condizione di inferiorità rispetto alle Regioni.

PRESIDENTE. Ricordo, per una puntualizzazione, che nel 1988 non ero Ministro dell'interno.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, credo che l'emendamento 2.6 sia compatibile non solo con la formulazione originaria dell'emendamento 2.1 del senatore Rotelli, ma anche con l'emendamento governativo, laddove si parla di sussidiarietà e di autonomia di funzioni. Mi sembra che l'emendamento in votazione specifichi sostanzialmente le procedure attraverso le quali si perviene a determinare l'attribuzione delle funzioni. Se fosse autentica l'ispirazione autonomistica contenuta nell'emendamento governativo e sostenuta da tutti, vi dovrebbe essere da parte dei colleghi analogo sostegno ad un emendamento che rende applicabile la relativa procedura, affinché l'autonomia non rimanga una formulazione attestata sul piano dei principi senza ulteriori conseguenze concrete. Esprimo, quindi, il mio voto favorevole sull'emendamento 2.6.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole a questo pregevole emendamento, che va effettivamente nel senso dell'autonomia degli enti locali.

ROTELLI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rotelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.6, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	179
Senatori votanti	178
Maggioranza	90
Favorevoli	44
Contrari	129
Astenuti	5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1388

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.10, è stato formulato un invito al ritiro o a modificarne la formulazione.

Ha chiesto di parlare in merito il sottosegretario Vigneri. Ne ha facoltà.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, propongo ai presentatori di riformulare il primo periodo dell'emendamento 2.10 nei seguenti termini: «I comuni e le province deliberano l'alienazione dei propri beni di interesse storico, culturale ed artistico nei soli casi in cui non ne derivi danno alla loro conservazione». Il secondo periodo invece dovrebbe essere eliminato.

PRESIDENTE. Si tratta quindi di un'assicurazione a futura memoria!

Senatore Pieroni, accetta la proposta del Sottosegretario?

PIERONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do quindi lettura del nuovo testo dell'emendamento 2.10:

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere il seguente:

«*c-bis*. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“*7-bis*. I comuni e le province deliberano l'alienazione dei propri beni di interesse storico, culturale ed artistico nei soli casi in cui non ne derivi danno alla loro conservazione”».

2.10 (ulteriore nuovo testo)

PIERONI

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.10, nell'ulteriore nuovo testo, presentato dal senatore Pieroni.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.12, era stato avanzato un invito al ritiro, senatore Pieroni, lo accetta?

PIERONI. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.12.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Partecipazione popolare)

1. All'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 1, le parole: «dei cittadini» sono sostituite dalla seguente: «popolare»;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: «di cittadini singoli o associati» sono soppresse; nel secondo periodo, dopo le parole: «Possono essere», è inserita la parola: «altresì» e la parola: «consultivi» è soppressa.

d) al comma 4, le parole: «in coincidenza con altre operazioni di voto» sono sostituite dalle seguenti: «in coincidenza con operazioni elettorali».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione popolare e, in particolare, *referendum* deliberativi, abrogativi, propositivi e costitutivi».

3.1

ROTELLI, PASTORE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «primo periodo», fino a: «soppresse;».

3.2

LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: “salvo si tratti di referendum”».

3.3 (Nuovo testo)

ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: “salvo si tratti di referendum”».

3.4

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera d), le parole da: «sono sostituite», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse».

3.5

SPERONI, TIRELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ANDREOLLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.3.

ROTELLI. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 stabilisce che «Nello statuto devono essere previste forme di consultazione popolare e, in particolare, *referendum* deliberativi, abrogativi, propositivi e costitutivi».

PRESIDENTE. Li prevede proprio tutti, senatore Rotelli!

ROTELLI. Certamente, signor Presidente. È questa una lotta di lungo periodo, disperata, per introdurre la democrazia diretta almeno nei Comuni, nell'unica forma in cui la democrazia diretta è tale, cioè il *referendum* deliberativo. Nelle giornate di venerdì e sabato, il comune di Bologna organizza un seminario internazionale sull'argomento della democrazia diretta locale ed in particolare sul *referendum* comunale.

Dell'argomento si cominciò a parlare nel corso degli anni Settanta; la cultura politica allora prevalente fece il possibile per deviare il concetto di democrazia diretta e per non introdurre, a livello locale, il *referendum* deliberativo.

Nella legge n. 142 del 1990 non è previsto il *referendum* deliberativo, è previsto soltanto il *referendum* consultivo. Mi disse allora il collega (in quanto professore universitario) Franco Bassanini che il Parlamento aveva impiegato più tempo per discutere della fascia tricolore dei sindaci che non per discutere della democrazia diretta a livello locale, cioè del *referendum* deliberativo.

Quando la legge n. 142 approdò nei Comuni che dovevano redigere lo Statuto – personalmente ho partecipato alla redazione dello Statuto di

Comuni come quello di Milano, ma anche di Comuni emiliani e romagnoli – i Consigli comunali fecero il possibile per ridurre ai minimi termini la portata del *referendum* consultivo. Fecero il possibile per fare in modo che un consiglio comunale, che avesse disatteso l'esito di un *referendum* consultivo, non ne dovesse subire le conseguenze, nemmeno politiche. *Quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini*: lo fecero i comitati regionali di controllo riducendo praticamente a nulla i *referendum* consultivi.

Ora, il testo che viene presentato dal Governo non chiarisce affatto che si debbono introdurre i *referendum* deliberativi. Voglio sperare che non venga addotto l'argomento che l'autonomia statutaria può comprendere anche l'esclusione del *referendum* deliberativo: quest'ultimo infatti, è uno strumento che viene posto a disposizione dei cittadini e non della classe politica locale, ammesso che questa esista. Per vent'anni e forse più c'è stata la sorda, tenace resistenza della partitocrazia contro la democrazia diretta comunale. A questo scopo è stata contrabbandata per democrazia diretta qualsiasi forma di partecipazione, che così rimaneva senza effetti.

Chiedo al Parlamento, al Senato della Repubblica, di voler introdurre, almeno a livello comunale, il *referendum* deliberativo, cioè l'unica forma effettiva di democrazia locale. Ciò è tanto più necessario in un contesto nel quale vige il regime dell'elezione diretta del sindaco e in cui quindi c'è la necessità di una manifestazione del pensiero sui singoli aspetti.

Faccio presente che in un mio successivo emendamento è anche previsto che il *referendum* debba poter avere per oggetto un impiego alternativo delle risorse finanziarie, cioè che con il *referendum* si possa, ad esempio, dire che non si vuole il terzo anello dello stadio, ma un'altra ala del Policlinico. Non si vede perchè debba essere negato questo valore alla democrazia diretta e al *referendum* deliberativo.

Il testo proposto dal Governo è ancora ambiguo e pertanto nell'emendamento 3.1 viene detto espressamente che i *referendum* devono essere deliberativi, abrogativi, propositivi e costitutivi, come il Presidente ha appena rilevato. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

SPERONI. Signor Presidente, l'emendamento 3.5 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le argomentazioni del collega Rotelli e mi sono confermato nell'idea che forse abbiamo una concezione diversa dell'autonomia perchè io faccio mio proprio argomento che lui paventava e cioè che è bene che ognuno decida per sè. Noi, nel testo della Commissione, abbiamo eliminato, giustamente, la limitazione del *referendum* alla tipologia del *referendum* consultivo, dopo di che credo sia molto giusto che ogni comunità decida, con una norma di autonomia, come gestire lo strumento re-

ferendario. Non mi pare che in questo ci sia una distinzione fra la classe politica e i cittadini, non mi pare che questa sia una scelta che favorisce la classe politica contro i cittadini. Che decidano negli statuti! Possono promuovere ora, secondo la formula normativa che deriva dal testo della Commissione, la più ampia tipologia, il più ampio ricorso ai *referendum*, costitutivi, deliberativi, consultivi, di ogni tipo che si voglia, e francamente non vedo perchè debba affermarsi un nuovo centralismo che di nuovo imponga alle nostre città, ai nostri enti locali come gestire la propria vita. Sono, quindi, contrario all'emendamento 3.1 che affronta una materia che rimane ben affidata all'autonomia statutaria, nonostante questo dispiaccia molto al collega Rotelli.

Sono invece favorevole all'emendamento 3.2 perchè, in realtà, chiarisce un significato normativo che non credo il testo della Commissione volesse escludere.

Sono altresì favorevole all'emendamento 3.3 e all'emendamento 3.4 di identico contenuto.

Sono, infine, contrario all'emendamento 3.5.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario all'emendamento 3.1 e favorevole agli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

Il parere del Governo è invece contrario sull'emendamento 3.5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, dichiaro, naturalmente il mio voto favorevole agli emendamenti che ho presentato. Confermo, inoltre, al relatore Villone che, probabilmente sì, la nostra concezione dell'autonomia è profondamente diversa. Ringrazio poi perchè dopodomani, nello svolgere la relazione al convegno di Bologna di cui dicevo, potrò sostenere che un'altra volta il Senato della Repubblica ha negato il vincolo del *referendum* deliberativo, così come aveva fatto, peraltro, nel 1990.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, a titolo personale, voglio dichiarare il mio voto favorevole a questo emendamento. Lo faccio nella convinzione che davanti a noi c'è un problema cruciale, che definisco problema della democrazia alle soglie del 2000.

Credo che ognuno di noi debba interrogarsi, a partire, per esempio, dalle ultime elezioni amministrative, su un aumento forte, che dentro di sé – a mio avviso – contiene elementi qualitativi, del dato dell'astensione. Abbiamo voluto – anche se la mia parte politica non era d'accordo

su questo – nuove regole che si stanno sperimentando e che in parte stanno dando risultati positivi, ma che dentro di sè portano, a mio parere, un elemento inquietante che è il crescere del disinteresse e quindi la diminuzione della partecipazione e dei poteri reali in capo ai cittadini. Certo, con l'elezione diretta del sindaco il problema dell'efficienza, della stabilità ha trovato una risposta forte, altrettanto forte però non è la risposta rispetto alla qualità della vita dei cittadini e ai poteri dei cittadini. I consigli comunali, in realtà, lo sappiamo bene, contano pochissimo; i cittadini non sono chiamati a decidere sulle scelte importanti della vita delle loro città. Certo, il relatore ha usato un argomento che mi è anche caro: autonomia significa poter stabilire liberamente le forme. Ma io credo che sia importante e altrettanto decisivo l'altro argomento, ossia che gli strumenti di democrazia non possano essere disponibili o contrabbandati dentro il concetto di autonomia. Non credo si possano avere strumenti e forme di democrazia diversi da città a città. Per questi motivi, e a titolo personale, voterò a favore dell'emendamento 3.1.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, esprimerò voto favorevole in relazione all'emendamento presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

L'argomento del relatore sarebbe attendibile qualora si andasse veramente fino in fondo e si concedesse pur nel rispetto dei criteri di democraticità piena libertà alle comunità locali di determinare le proprie forme di rappresentanza interna. Ciò in realtà non accade perchè il Parlamento ha stabilito leggi che vincolano il modo in cui si determinano le rappresentanze interne alle comunità e i poteri che esse esercitano. Quindi, se credessimo veramente all'autonomia comunale dovremmo abrogare quel tipo di norme e invece indicare semplicemente dei criteri. In realtà, il doppio atteggiamento, la doppia morale del relatore e della maggioranza di Governo, servono semplicemente ad impedire, o meglio, a rendere meno sollecita l'attuazione di una forma di democrazia diretta che potrebbe trovare ostacoli effettivi nel modo in cui una classe amministrativa opera all'interno della comunità locale.

Come ha detto la collega Salvato è vero che attualmente i consigli comunali sono privi di una reale possibilità di intervento, siano essi di maggioranza, siano di opposizione (soprattutto in questo secondo caso); quindi l'allargamento, in nome della difesa di un principio di democrazia diretta, della possibilità per la gente di esprimere la propria opinione nell'ambito locale, dove è più facile e meno strumentalizzabile che non al livello delle grandi comunità nazionali, credo sia un fatto molto positivo.

Ricordo che ancora oggi sussistono forme antiche di democrazia. La prima forma di democrazia è stata quella diretta, e allora almeno dove è ancora possibile andrebbe incentivata. Credo che dire di no a questo emendamento voglia dire esattamente non incentivarla.

DEMASI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI. Signor Presidente, intervengo solamente per esprimere a titolo personale e con le stesse motivazioni appena rappresentate il voto favorevole a questo emendamento.

(Il senatore Rotelli chiede la parola).

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, lei può fare una sola dichiarazione di voto.

ROTELLI. Signor Presidente, avevo solo intenzione di chiedere che il voto su questo emendamento avvenisse con procedimento elettronico.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, voterò contro questo emendamento perchè nel mio concetto di autonomia i «devono» riferiti agli enti locali, contrastano con l'autonomia degli enti stessi. Se il comune vuole prevedere nello statuto la possibilità di indire un *referendum*, deve poterlo fare; se liberamente gli eletti dai cittadini in quel comune non vogliono, sarà il loro elettorato a giudicarli ed eventualmente a cambiarli. Ma queste imposizioni da Roma nei confronti dei comuni, sia pure a fin di bene, non mi convincono. Per questo non voterò a favore dell'emendamento. *(Applausi dei senatori Robol e Debenedetti).*

PRESIDENTE. Invito dunque il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rotelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	177
Senatori votanti	175
Maggioranza	88
Favorevoli	33
Contrari	128
Astenuti	14

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1388

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Lubrano di Ricco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3 (Nuovo testo), presentato dai senatori Andreolli e Diana Lino, identico all'emendamento 3.4, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto ovviamente in senso favorevole. Volevo però richiamare l'attenzione dei colleghi ricollegandomi alla mia precedente dichiarazione di voto.

Noi proponiamo di sopprimere queste parole e lasciamo libere le autonomie locali di decidere se fare o meno consultazioni di tipo referendario in coincidenza con le operazioni elettorali. È un principio che non è estraneo alle grandi democrazie occidentali; abitualmente negli Stati Uniti d'America i *referendum* vengono tenuti a livello statale insieme con le elezioni, sia federali sia statali. Questo tra l'altro comporta un sensibile risparmio perchè naturalmente la macchina delle votazioni è costosa e, lasciando la possibilità al comune, sarà questo a decidere se è opportuna o meno la contemporaneità.

Ancora una volta invito a riflettere su una proposta che potrebbe contribuire a far risparmiare i soldi dei cittadini dei vari enti locali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 1388 alla seduta pomeridiana.

Seguito della discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 4-R) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro-tempore, nonché dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè

Reiezione di ordine del giorno

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del documento IV-bis, n. 4-R, recante: «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Vincenzo Scotti nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro-tempore*, nonché dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè per i reati di cui agli articoli: 1) 110 e 314 del codice penale (peculato), 2) 81, 110 e 323 del codice penale (abuso d'ufficio).

Nel corso della seduta antimeridiana del 18 dicembre si è conclusa la discussione generale. (*Brusio in Aula*). Vorrei un po' di attenzione, colleghi, perchè dobbiamo poi passare alla votazione mediante procedimento elettronico. Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre al Senato di concedere l'autorizzazione a procedere chiesta dal Collegio per i reati ministeriali in data 26 marzo 1996.

Comunico che dal prescritto numero di senatori è stato presentato il seguente ordine del giorno in difformità dalle conclusioni della Giunta:

«Premesso:

che il Senato ha il potere di procedere ad un esame che, da un lato è stato definito di merito, dall'altro deve avere ad oggetto non il fatto reato così come ipotizzato dall'autorità giudiziaria, ma le risultanze del materiale indagativo trasmesso da questa, così come integrato dall'ascolto degli indagati (ministeriali e laici) che la Giunta, nella sua funzione servente, rispetto all'Assemblea, è chiamata ad operare direttamente, pur fermo restando che tale esame di merito deve essere finalizzato all'esclusivo riscontro dell'eventuale ricorrenza nell'agire del Ministro (quale complessivamente emergente dalle risultanze oggetto di autonomo esame) di una o dell'altra delle due finalità di cui all'articolo 9,

comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (sentenza della Corte costituzionale del 23 novembre 1994, n. 403);

che dalle risultanze inviate dal Tribunale di Roma nulla è emerso circa la conoscenza da parte del ministro Scotti e tantomeno circa una sua ingerenza in ordine all'acquisto del palazzo Poli;

che la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1986 introduce nell'*iter* di decisione in tema del Sisde per l'impiego di fondi riservati l'autorizzazione del Ministro per particolari casi, al fine esclusivo di valutare da una parte il carattere dei risvolti delicati dell'operazione ad esempio che tocchi la sicurezza dello Stato, e dall'altra la priorità della spesa riferita alla disponibilità dei fondi;

che non spetta al Ministro il controllo sulle modalità di effettuazione della spesa e sulla sua congruità appartenendo tali compiti all'esclusiva sfera del Direttore del Sisde, come affermato dal Tribunale dei ministri con decisione del 26 settembre 1996;

che l'agire del Ministro riguardava l'autorizzazione all'uso di una somma per l'acquisto di un immobile rispondente alle necessità di costituire una nuova sede per il Sisde atta alla lotta contro la criminalità organizzata, fine questo attinente con certezza al perseguimento di un preminente interesse pubblico quale la sicurezza nonchè alla tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante;

il Senato delibera:

di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dell'onorevole professor Enzo Scotti per presunti reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni di ministro dell'interno e dei signori Voci, Gianni, Lauro e Salabè».

9.Doc.IV-bis, n.4-R.1 CALLEGARO, FOLLONI, FOLLIERI, NAPOLI Bruno, CARUSO Antonino, PELLICINI, MACERATINI, CAMBER, TAROLLI, SILIQUINI, RONCONI, DIANA, DEBENEDETTI, GUBERT, CORTELLONI, PASTORE, PALUMBO, GIARETTA, DE ANNA, COSTA, D'ONOFRIO

Poichè la proposta contenuta in tale documento riguarda più soggetti, l'Assemblea dovrà deliberare separatamente nei confronti di ciascuno di essi, ai sensi del comma 9 dell'articolo 135-*bis* del Regolamento.

Le proposte contenute nell'ordine del giorno n. 1 si intenderanno respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, cioè 163 voti.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 135-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Callegaro e da altri senatori, nella parte recante la proposta

di non concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Scotti.

I senatori che intendono concedere l'autorizzazione a procedere, e quindi concordano con la proposta della Giunta, voteranno no. I senatori che intendono negare l'autorizzazione a procedere, voteranno sì. I senatori che intendono astenersi si comporteranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	191
Senatori votanti	190
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	163
Favorevoli	72
Contrari	111
Astenuti	7

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del documento IV-bis, n. 4-R

PRESIDENTE. In conseguenza della reiezione dell'ordine del giorno, le conclusioni della Giunta favorevoli alla concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti si intendono pertanto accolte.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, prima di darle la parola, devo dire che abbiamo un Regolamento che merita di essere riguardato in alcuni suoi aspetti su questo punto. Prego, ha facoltà di parlare.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, me ne rendo conto, tuttavia – se capisco bene – considerata la determinazione assunta dal Senato, ritiro l'ordine del giorno per la parte che concerne le altre persone interessate, perchè non ha alcun senso mantenerlo dopo la votazione precedente.

Ritiro dunque l'ordine del giorno, rimanendo confermata la proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Poichè è stato ritirato l'ordine del giorno nella parte concernente le altre persone interessate, si intendono adottate le conclusioni della Giunta favorevoli all'autorizzazione a procedere anche nei riguardi degli altri imputati cosiddetti «laici».

Discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 15). Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore, nonchè dei signori Rolando Santarelli, Gabriele D'Arcadia, Mario Venceslai, Luigi Migliozzi, Aldo Boffa e Pierpaolo Meccariello

Reiezione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-bis, n. 15, recante: «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonchè dei signori Rolando Santarelli, Gabriele D'Arcadia, Mario Venceslai, Luigi Migliozzi, Aldo Boffa e Pierpaolo Meccariello, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 351, 61, n. 9 del codice penale (violazione della pubblica custodia di cose); 2) 110 e 323 del codice penale (abuso d'ufficio), e precisamente i signori Santarelli, D'Arcadia, Venceslai, Migliozzi, Boffa ed il dottor Scotti per il primo capo di imputazione; i signori Meccariello, Santarelli ed il dottor Scotti per il secondo capo di imputazione».

La relazione è stata stampata e distribuita. Ricordo che la Giunta propone all'Assemblea di negare la concessione dell'autorizzazione a procedere.

Informo che il senatore Callegaro non è presente in Aula e – mi rivolgo ai senatori Gubert e D'Onofrio – che mi ha giustificato il motivo della sua assenza: il senatore Callegaro non si trova sul territorio della Repubblica italiana, anche se da questa non è molto lontano. Dichiaro aperta la discussione.

FASSONE. Signor Presidente, la relazione del senatore Callegaro, che non so se sarà illustrata, conclude nel senso di respingere la richiesta di concessione dell'autorizzazione a procedere.

Non voglio entrare nel merito in questo caso, perchè è una vicenda effettivamente delicata, sulla quale non mi sento assolutamente di assumere posizioni – per così dire – gravatorie.

Tuttavia, voglio richiamare l'attenzione dell'Aula su un particolare, sul quale la relazione non si sofferma, cioè il fatto che il già ministro Scotti ha chiesto formalmente che sia rilasciata l'autorizzazione a procedere nei suoi riguardi in merito ai fatti in esame. Lo ha chiesto nella memoria depositata l'11 marzo 1997 e lo ha richiesto nella audizione disposta dalla Giunta il 24 luglio 1997. Egli ha testualmente scritto: «Chiedo alla Giunta di proporre immediatamente la concessione dell'autorizzazione, in modo che si possa arrivare al compiuto accertamento dei fatti e io possa procedere contro chi ha tentato ricatti o altre inqualificabili azioni e far emergere la verità».

La Giunta ha ritenuto che questa pur significativa richiesta non fosse accoglibile in base al principio della non disponibilità della vicenda da parte dell'ex Ministro interessato.

Ritengo, invece, che questa affermazione non sia fondata, perchè in questo caso è in campo l'affermazione del diritto di difesa tutelato dalla Costituzione, nella specifica accezione del diritto ad un giudizio nel merito, che affermi una eventuale innocenza, pur a fronte di quelle che tecnicamente vengono chiamate le fattispecie preclusive o impeditive del giudizio nel merito.

Questo valore costituzionale è stato già affermato due volte dalla Corte, la prima con la sentenza n. 175 del 1971, che dichiarò illegittima la disciplina dell'amnistia nella parte in cui non prevedeva come coesistente un diritto di rinuncia in capo al soggetto amnistiando proprio perchè l'amnistia avrebbe precluso al medesimo l'ottenimento di un giudizio nel merito. La sentenza n. 275 del 1990 ha ribadito lo stesso principio di fronte ad una eventualità di estinzione del reato per prescrizione. In entrambi i casi, la Corte ha fatto leva appunto sull'articolo 24 della Costituzione, interpretando il diritto di difesa come comprensivo di un diritto al giudizio nel merito.

Si obietta che in questo caso il giudizio, o meglio la richiesta di giudizio nel merito, non è accoglibile di per sè, in quanto compete alla Camera valutare la fondatezza o meno dell'accusa nei confronti di un ex ministro. L'affermazione non può essere accolta nella sua perentorietà perchè ciò significherebbe elidere completamente l'altro valore di rango costituzionale. È in effetti un valore di rango costituzionale anche quello enunciato nell'articolo 96 della Costituzione, ma nella collisione tra i due valori occorre evidentemente trovare un punto di mediazione che li faccia salvi entrambi senza sacrificarne pregiudizialmente uno. Il punto di mediazione credo vada ravvisato nell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, la quale affida alle camere di appartenenza o di ex appartenenza del ministro il giudizio se la condotta del medesimo sia stata tenuta per il perseguimento di un preminente interesse pubblico. Quindi, se il ministro o l'ex ministro invocasse la sua innocenza per aver agito per il perseguimento di un interesse pubblico, questo campo di valutazione sarebbe comunque imprescindibilmente assegnato alle Camere di appartenenza: ma quando egli invoca la sua innocenza per un profilo e per ragioni diverse, io credo che la Camera non possa assegnare a se stessa la valutazione di questa tematica confiscando il diritto ad un giudizio nel merito da parte dell'imputato, poichè noi in ogni caso stabiliremmo semplicemente un non doversi procedere e non una innocenza alla quale il ministro Scotti ha in ipotesi diritto. Poichè egli fonda la sua difesa sull'assoluta estraneità ai fatti che gli vengono contestati, siamo al di fuori dello spettro di azione dell'articolo 9 e quindi ritengo che la sua richiesta debba essere accolta.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, se non ci fosse stato l'intervento del collega Fassone probabilmente mi sarei astenuto dal sottolineare una circostanza che riguarda gli atti processuali già attentamente valutati in sede di Giunta che, lo ricordo a tutta l'Assemblea, ha concluso per non dare l'autorizzazione a procedere per questa vicenda.

Diceva prima il senatore Fassone che è stato lo stesso ex ministro Scotti a chiedere che venissero rimessi gli atti al Tribunale dei ministri per procedere; vorrei però ricordare che non è un diritto disponibile e che a noi corre l'obbligo di valutare il merito della questione, soprattutto sotto l'aspetto del se sia stato commesso o meno il reato (poi vedremo come si è pronunciata la Corte costituzionale, circa la nostra facoltà di entrare o meno nel merito). Ma quella vicenda, che non ha voluto ricordare il senatore Fassone, forse è il caso di ricordarla qui in Assemblea per valutare se è opportuno condividere l'orientamento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Secondo me è una vicenda – come l'ha definita lo stesso indagato – allucinante, perchè dalla lettura degli atti istruttori si evince che l'ex ministro è stato vittima di un complotto ricattatorio che nasce dall'episodio del sequestro di alcune fotografie scattate nel 1978, quando egli era Ministro del lavoro; sequestro avvenuto con strane procedure il 18 ottobre 1990, giorno successivo al suo giuramento come Ministro dell'interno. L'esistenza del complotto peraltro è desumibile dalla stessa richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, che ha ritenuto il dottor Scotti persona lesa dai fatti. Ebbene, una volta tanto che troviamo un pubblico ministero che non è «affamato» di giustizialismo, il Tribunale dei ministri, sia pure con il dichiarato intento di voler proseguire nell'indagine e pur avendo dato atto che uno degli esponenti del vertice della Guardia di finanza aveva riprodotto le famigerate fotografie con la finalità di ottenere un trasferimento presso la DIA, ecco che avanza richiesta di autorizzazione a procedere.

Si potrebbe obiettare che non compete a noi, come ha sottolineato il senatore Fassone, valutare il merito della vicenda per esprimere un giudizio di colpevolezza o di innocenza; il che in verità non è stato neppure chiesto dal dottor Scotti. Quest'ultimo infatti ha sollecitato – come ha ricordato il collega Fassone – la concessione dell'autorizzazione a procedere, non fosse altro che per agire poi nei confronti degli eventuali responsabili di questo fatto illecito posto in danno dell'ex Ministro.

In materia di insindacabilità abbiamo riflettuto anche altre volte sul tema del rispetto della volontà dell'indagato, concludendo per un orientamento diverso da ciò che prevede l'ordinamento in materia di amnistia, di prescrizione o di remissione di querela. Mentre di fronte a queste situazioni infatti non vi è dubbio che debba essere accolto l'interesse della parte, nell'ipotesi dell'insindacabilità non si può non tener conto del fatto che il bene tutelato è quello dell'istituzione che il parlamentare, o il Ministro, rappresenta.

Non è esatto poi, secondo me, non valutare il merito degli atti per verificare la sussistenza delle condizioni dell'esimente *ex* articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989. La Corte costituzionale non si è espressa in tal senso. Credo che, nell'esaminare il merito degli atti, la

conclusione non possa non essere favorevole al riscontro della sussistenza dell'esimente, essendosi peraltro pronunciata in tal senso la stessa Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Il Gruppo Forza Italia voterà pertanto concordemente al pronunciamento della Giunta: per la non sindacabilità nei confronti del ministro Scotti in relazione ad una vicenda che risale al 1978.

CALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALVI. Signor Presidente, desidero soltanto che si prenda atto che non parteciperò al voto. Nella mia qualità di avvocato difensore di uno dei coimputati credo sia giusto non partecipare alla votazione.

PALUMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei rispondere brevemente al rilievo avanzato dal senatore Fassone che pone una questione sulla quale credo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non ha proceduto ancora ad un adeguato approfondimento. È un tema che mi sembra venga sollevato per la prima volta oggi in Aula: si equiparerebbe l'autorizzazione a procedere, o meglio la rinuncia alla verifica delle condizioni dell'esimente perchè il Parlamento conceda l'autorizzazione a procedere, alla rinuncia all'amnistia.

Il senatore Fassone sostiene che non è possibile impedire all'indagato o all'imputato di veder riconosciuta la sua innocenza piena nel processo, e quindi non si possa non dare prevalenza alla rinuncia all'esimente, ovvero alla richiesta che il Parlamento conceda l'autorizzazione a procedere. Credo che in parte tale questione è stata già affrontata: ce ne siamo occupati in occasione dell'esame del caso relativo al senatore Arlacchi, nei cui confronti era stata richiesta autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Naturalmente non si trattava di un reato ministeriale, ma di un caso di insindacabilità per le opinioni espresse da un parlamentare. In quell'occasione la Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari e il Parlamento ritennero che, trattandosi di garanzie accordate a tutela della funzione e non a tutela dei singoli, si trattasse di una garanzia indisponibile da parte del singolo parlamentare o dell'esponente di Governo, per cui assolutamente non poteva essere vincolante l'atteggiamento, certamente apprezzabile, del parlamentare o dell'ex Ministro; lo era invece – ripeto – l'esigenza di tutelare le funzioni alle quali viene accordata questa garanzia che imponevano di tenere in *non cale* la richiesta opposta del singolo.

Alla luce di tali considerazioni credo che la richiesta di concedere l'autorizzazione a procedere, avanzata dall'onorevole Scotti, non possa condizionare e vincolare oggi il Parlamento che quindi deve procedere

necessariamente alla verifica dell'eventuale sussistenza delle condizioni che sono poste dalla legge costituzionale a fondamento del diniego delle autorizzazioni. A tale riguardo condivido le conclusioni alle quali è pervenuta la Giunta e mi associo alle argomentazioni del senatore Callegaro.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione.

Riassumo la situazione: la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione; prima di porre ai voti la proposta di negare l'autorizzazione a procedere, ricordo che, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 9, del Regolamento, qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di essi. Ricordo inoltre che, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo del nostro Regolamento, la proposta di diniego si intende respinta qualora non consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, ossia 163 voti.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 135-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, per la parte in cui sono volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti.

I senatori che intendono negare l'autorizzazione, e quindi concordano con la proposta della Giunta, voteranno sì. I senatori che intendono concedere l'autorizzazione a procedere voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	209
Senatori votanti	208
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	163
Favorevoli	100
Contrari	102
Astenuti	6

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del documento IV-bis, n. 15

PRESIDENTE. Senatore Preioni, avuta cognizione dell'esito della votazione, ci troviamo a dover deliberare nei confronti dei cosiddetti «laici», il che pone, per la verità, dei problemi. Potrebbe avvenire infatti che l'Assemblea deliberi di non concedere l'autorizzazione per i «laici», mentre è stata concessa per il Ministro, il che esulerebbe dalla previsione della legge costituzionale n. 1.

* PREIONI. Signor Presidente, mi rendo conto delle difficoltà determinate dal Regolamento del Senato; certamente quello che lei dice è fondato e pertanto invito i colleghi a comportarsi di conseguenza e ragionevolmente.

CALLEGARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO, *relatore*. Signor Presidente, la proposta della Giunta non è passata per difetto di *quorum* e quindi si potrebbe ritirare la proposta della Giunta per quanto concerne le altre persone interessate.

PRESIDENTE. Dovrebbe farlo la Giunta. Essa è un organo interno al Senato e comunque nella sua autonomia in Aula può proporre di ritirare la richiesta di negare l'autorizzazione; deve cambiarla. Questo tema comunque sarà oggetto di riflessione in sede di Giunta per il Regolamento, perchè potrebbe accadere che tratteniamo il laico mentre affidiamo alla magistratura ordinaria l'ex ministro, il quale è al centro della legge costituzionale n. 1. Le esimenti infatti riguardano il ministro: accordata l'esimente si può anche votare per i laici, ma se l'esimente non viene riconosciuta nei confronti del ministro non si vede la ragione per la quale il Senato debba votare nei confronti dei laici.

CALLEGARO, *relatore*. Signor Presidente, è quello che sto dicendo anche io.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, appare evidente che una volta rigettata la richiesta della Giunta per le autorizzazioni a procedere nei confronti del ministro, il Senato non deve procedere ad alcuna votazione perchè non ha competenza funzionale. L'estensione del giudizio ai laici è una conseguenza dell'accoglimento della esimente per il ministro: una volta respinta l'esimente il Senato non deve procedere ad alcuna votazione.

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLEGRINO. Signor Presidente, sostanzialmente sono d'accordo con il collega Misserville. Mi sembra che quando la Giunta propone il diniego di autorizzazione per il ministro e poi per i laici, le proposte che riguardano i laici sono implicitamente condizionate all'accoglimento della proposta riguardante il ministro. Se il Presidente della Giunta rendesse esplicito questo concetto potremmo risparmiarci questa votazione.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, in effetti la pronuncia si estende anche nei confronti degli indagati laici. Si potrebbe anche non procedere alla votazione e quindi estendere gli effetti della votazione riguardante l'ex Ministro agli altri soggetti. A meno che ella non voglia interpellare la Giunta per il Regolamento o rinviare alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il riesame della questione sotto questo profilo.

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, sono lieto che il problema sia stato sollevato per la prima volta in modo così ampio, perchè non soltanto a me, ma a parecchie persone che si erano occupate di queste carte era apparsa evidente la stranezza, l'anomalia di questa procedura sulla quale peraltro taluni nostri funzionari insistevano per evidente amore di adesione alla formulazione della legge, che sembra dare l'addio alla stranezza evidenziata dai colleghi che hanno parlato prima di me.

Io credo che a tutti appaia epidermicamente inaccettabile che noi ci si occupi dei «laici» per la *vis* attrattiva della materia. Una volta che i ministri sono stati in qualche modo chiamati fuori dalla responsabilità, da quel momento in poi ogni intervento del Senato sul futuro giuridico dei laici non è un difetto di competenza ma direi proprio di giurisdizione. Noi non abbiamo il potere di dire nè sì nè no, dovremmo tacere perchè è qualcosa che non ci riguarda.

Evidentemente la norma regolamentare dovrebbe essere più esplicita, ma siccome per cambiarla ci vuole del tempo, la domanda che ci poniamo tutti in questo momento è cosa fare; tanto è vero che il presidente Preioni ha detto che il Senato dovrebbe tenere conto di come ha votato fino ad ora e regolarsi di conseguenza. Ma si tratta di votare su qualcosa che è totalmente estraneo alla nostra giurisdizione e competenza. E allora, quale può essere la conclusione? Direi che se, con un atto che non mi sembra stravolgere il nostro Regolamento, vogliamo risolvere il caso, potremmo limitarci a votare sul conto dei ministri. Se nei confronti del ministro si apre un giudizio di responsabilità perchè l'esimente che lo riguarda non poteva essere nel caso di specie invocata, allora ci

dobbiamo occupare anche dei laici; se così non è – ed è il nostro caso – ci fermiamo qui e poi sarà la Giunta per il Regolamento a far sì che anche formalmente questo caso venga risolto. Ma non credo sia opportuno adesso votare su degli estranei, il più delle volte uniti al ministro credo solo per le regole che portano alla fusione di un procedimento, per i quali quindi non è invocabile l'esimente dell'attività politica ministeriale essendo essi completamente estranei a questo giudizio. Non credo che per la dignità del Senato convenga che noi ci impantiamo in un'autentica palude di voti su singoli cittadini che poi verrebbero giudicati senza che l'Aula conosca alcun elemento, a prescindere dal difetto di giurisdizione di cui parlavo prima.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, credo che la norma costituzionale sia chiara nel senso che, laddove la Camera ravvisi la sussistenza delle esimenti e quindi neghi l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro, si deve valutare se questa situazione si estenda o no ai coindagati ed, eventualmente, a quali sì e a quali no; perchè è chiaro che se si è in presenza di un coindagato che ha cooperato con il ministro per il perseguimento del preminente interesse pubblico l'esimente si estenderà, nel caso contrario no.

Quindi a me pare che il problema di una votazione distinta per i coindagati si ponga esclusivamente nel caso in cui la Camera neghi l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro. Qualora invece, come è accaduto oggi, la Camera conceda l'autorizzazione a procedere perchè non ravvisa l'esistenza delle esimenti, non c'è più materia per discutere e per votare sulle altre posizioni, perchè sarebbe assolutamente assurdo ipotizzare un'esimente per chi non è ministro, quando l'esimente stessa è esclusivamente prevista per il caso di un ministro. Quindi concordo con quanto hanno dichiarato i colleghi Misserville e Pellegrino. Ho colto qualche contraddizione nell'intervento del collega Macerata, ma forse l'ho compreso male, perchè mi pareva che proponesse l'inverso, cioè che si debba votare nel caso di diniego di autorizzazione. Ma forse ho compreso male. Nel nostro caso credo che non ci sia più materia perchè il Senato si esprima.

FASSONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, mi rendo conto di sfondare una porta aperta ma, per tranquillità anche formale, mi permetto di ricordare che l'articolo 4 della legge 5 giugno 1989, n. 219, attuativa della legge costituzionale della quale stiamo facendo applicazione, recita testualmente: «Se il procedimento è relativo ad un reato commesso da più soggetti in concorso fra loro» – come nella specie – «l'Assemblea indica a

quale concorrente non si riferisce il diniego per l'assenza dei presupposti di cui all'articolo 9 della legge costituzionale». Occorre pertanto che ci sia un diniego perchè poi l'Assemblea si impegni nel valutare a quale concorrente si estende. Poichè abbiamo stabilito che diniego non c'è, la legge ci tranquillizza nel dire che non dobbiamo pronunciarci sui coimputati laici. (*Applausi del senatore Specchia*).

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, ritengo che le conclusioni cui sono pervenuti alcuni colleghi si possano ricavare dal complesso ordinamento italiano. In effetti l'esimente in questione è di carattere oggettivo e, qualora operi, opera nei confronti di tutti i concorrenti nel delitto.

Ma una volta che viene esclusa l'esimente nel reato proprio commesso dall'ex Ministro, evidentemente valgono le normali regole previste dall'articolo 110 del codice penale, e cioè le regole sul concorso nel delitto. Quindi, ritengo che una volta esclusa questa esimente, affermando che l'ex Ministro non può avvalersi di essa perchè non ha agito nell'interesse superiore della nazione, evidentemente tutto il caso va rimesso, per giudicare se esista o meno il concorso dei cosiddetti laici nel delitto proprio, al giudice ordinario; nè questa Assemblea ha il potere di giudicare i laici sottraendoli così al giudizio del magistrato ordinario.

Ritengo pertanto che, una volta decisa la non sussistenza delle esimenti, alcuna decisione può essere presa da questa Assemblea in ordine ai cosiddetti concorrenti laici nel delitto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ringrazio tutti voi che siete intervenuti su una questione di interpretazione della nostra norma regolamentare, che va senza dubbio novellata, anche per armonizzarla con una legge dello Stato attuativa della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Il Senato ha negato la sussistenza della esimente. Una volta fatto ciò, l'ex Ministro, secondo la richiesta del Tribunale dei ministri, andrebbe a giudizio. Comunque, la questione tornerebbe all'attenzione del collegio ministeriale e tale collegio farà le sue valutazioni, perchè funge non solo da pubblico ministero ma anche da GIP. Nel caso in questione ci troviamo con la parte residuale della richiesta avanzata dalla Giunta di non procedere, che interessa esclusivamente laici. È come se noi volessimo decidere in questo momento, assente il Ministro nei confronti del quale vi fosse stato un eventuale provvedimento di archiviazione da parte del collegio ministeriale, nei confronti dei laici, quando nei loro confronti la competenza da parte del tribunale è esclusiva. È inutile dunque fare una votazione, perchè se anche procedessimo in tal senso verremmo in un'ipotesi di inammissibilità della questione dinanzi al Senato dopo aver votato.

Interpretando anche le valutazioni espresse dai vari colleghi intervenuti, per ragioni di logica procedurale non metto ai voti la richiesta di non concedere l'autorizzazione a procedere così come

pervenuta da parte della Giunta, che si intende estesa anche nei confronti dei laici.

Discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 20) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità pro tempore, nonchè dei signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini, Andrea Marcucci, Wolfgang Horedt, Luigi Tronto, Diana Giovanna Bracco, Wolf Bull Heinz, Carlo Di Biagio, Carlo Spada, Giulio Calafato, Luca Barilla, Riccardo Carelli, Marco Bussinello, Giampaolo Zambelletti e Claudio Maria Masi De Vargas Machuca.

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-bis, n. 20, recante: «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonchè dei signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini, Andrea Marcucci, Wolfgang Horedt, Luigi Tronto, Diana Giovanna Bracco, Wolf Bull Heinz, Carlo Di Biagio, Carlo Spada, Giulio Calafato, Luca Barilla, Riccardo Carelli, Marco Bussinello, Giampaolo Zambelletti e Claudio Maria Masi De Vargas Machuca ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 2) 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); 3) 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 4) 110, 81, capoverso, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); 5) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 6) 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); 7) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 8) 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); 9) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 10) 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); 11) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 12) 110 del codice pena-

le, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); 13) 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 14) 110, 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); 15) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 16) 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); 17) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 18) 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e precisamente: il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Cardellini Vittorio e Andrea Marcucci per il primo ed il secondo capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo, i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini e Wolfgang Horedt per il terzo e quarto capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini e Luigi Tronto per il quinto e sesto capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini e Diana Giovanna Bracco per il settimo ed ottavo capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo ed i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini e Heinz Wolf Bull per il nono e decimo capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini, Carlo Di Biagio e Carlo Spada per l'undicesimo e dodicesimo capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini e Giulio Calafato per il tredicesimo e quattordicesimo capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini, Luca Barilla, Riccardo Carelli e Marco Bussinello per il quindicesimo e sedicesimo capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Claudio Maria Masi de Vargas Machuca e Giampaolo Zambelletti per il diciassettesimo e diciottesimo capo di imputazione».

La relazione è stata stampata e distribuita.

Domando al senatore Preioni, facente funzioni di relatore, se intende intervenire.

PREIONI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, volevo solo comunicare che il senatore De Carolis ha presentato una relazione scritta, al quale io mi rifaccio.

PRESIDENTE. Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo e pertanto dei signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini, Andrea Marcucci, Wolfgang Horedt, Luigi Trento, Diana Giovanna Bracco, Wolf Bull Heinz, Carlo Di Biagio, Carlo Spada, Giulio Calafato, Luca

Barilla, Riccardo Carelli, Marco Bussinello, Giampaolo Zambelletti, Claudio Maria Masi de Vargas Machuca.

Poichè non sono state presentate proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, queste ultime si intendono approvate, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 8, del Regolamento.

Discussione del documento:

(Doc. IV-*bis*, n. 17) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro qualità di ministri dei beni culturali e ambientali pro tempore, nonchè dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Antonio Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo Montevecchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani, Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-*bis*, n. 17, recante: «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro qualità di ministri dei beni culturali e ambientali *pro tempore*, nonchè dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Antonio Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo Montevecchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani, Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, 353, commi 1 e 2, del codice penale (turbata libertà degli incanti); 2) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 3) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 4) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 5) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 6) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 7) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 8) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 9) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (corruzione

per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 10) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 11) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 12) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 13) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 14) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 15) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), e precisamente: la dottoressa Vincenza Bono Parrino ed i signori Antonio Gallitelli, Ugo Montevecchi, Franco Cici, Alberto Mario Zamorani, Agostino Di Falco, Giuseppe Maltauro, Maurizio Mari, Eugenio Buontempo, Antonio Romagnoli e Wolf Chitis per il primo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Ugo Montevecchi, Marco Borini e Gastone Guerrini per il secondo capo di imputazione; i signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Roberto Buzio, Antonio Gallitelli, Ugo Montevecchi, Marco Borini, Gastone Guerrini e Giampiero Gaetano Astegiano per il terzo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Franco Cici, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Lucio Planta e Gualtiero Cualbo per il quarto capo di imputazione; i signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Roberto Buzio, Antonio Gallitelli, Franco Cici, Antonio Carena e Alfredo Castelli per il quinto capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani e Massimo Giuliani per il sesto capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani e Carlo Magri per il settimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Antonio Baldi e Giuseppe Maltauro per l'ottavo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Valentino Capece Minutolo Del Sasso per il nono capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Tiziano Neri per il decimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Antonio Romagnoli e Mario Lodigiani per l'undicesimo capo di imputazione; i signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Roberto Buzio, Antonio Gallitelli, Antonio Romagnoli e Mario Lodigiani per il dodicesimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Maurizio Mari e Vincenzo Romagnoli per il tredicesimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Agostino Di Falco e Massimo Buonanno per il quattordicesimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Wolf Chitis per il quindicesimo capo di imputazione».

La relazione è stata stampata e distribuita.

Domando al relatore, senatore Callegaro, se intende intervenire.

CALLEGARO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, procedo ad un breve inquadramento dei fatti prima di arrivare alle motivazioni per le quali la Giunta ha ritenuto di negare l'autorizzazione.

È pervenuta una relazione da parte del Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma, la quale sostanzialmente illustra che il procedimento si basa sulle indagini svolte dalle procure della Repubblica presso i tribunali di Roma, Milano, Torino, Pordenone e Melfi, che nel 1993 hanno iniziato autonomamente ad indagare sull'affidamento di alcuni lavori di restauro da parte del Ministero per i beni culturali ed ambientali a varie imprese di costruzioni nazionali, lavori finanziati con il Fondo per l'occupazione (FIO) di cui alla legge 26 novembre 1982, n. 181.

Il Collegio prosegue dicendo che dall'istruttoria sono emersi degli episodi corruttivi connessi all'affidamento di tali lavori, affidamento avvenuto con due gare successive indette dai ministri per i beni culturali dell'epoca, dottoressa Vincenza Bono Parrino e dottor Ferdinando Facchiano.

Dagli interrogatori resi all'autorità giudiziaria da alcune persone, fra cui il dottor Zamorani ed altri, risulterebbe che tale signor Gallitelli avrebbe proposto all'ex ministro Bono Parrino di innovare rispetto al passato, consentendo anche alle imprese private, mediante una regolare gara, di poter ottenere l'affidamento dei lavori di restauro. Il Gallitelli ha ammesso anche di aver conosciuto l'ex ministro Bono Parrino, che si sarebbe dimostrata interessata a questo progetto e avrebbe anche fatto capire la sua disponibilità ad innovare la prassi con un compenso per il partito.

Queste le imputazioni che sono state fatte ai due ex Ministri, con un capo articolato che sostanzialmente riguarda i reati di corruzione e finanziamento illecito.

Arrivando ora all'esame della documentazione pervenuta alla Giunta, dopo aver ascoltato l'ex ministro Bono Parrino e l'ex ministro Facchiano e dopo aver letto tutte le memorie dagli stessi presentate, la Giunta è arrivata alla conclusione di negare l'autorizzazione.

Il nocciolo della questione, rimpolpato poi a posteriori da alcuni indizi, è sostanzialmente uno solo. Fino all'insediamento (13 aprile 1988) – le date sono importanti – quale ministro per i beni culturali ed ambientali della dottoressa Bono Parrino, l'affidamento dei lavori di restauro da parte del Dicastero era avvenuto esclusivamente in favore della società Italstat, impresa pubblica. La dottoressa Bono Parrino già alla prima riunione del CIPE, avvenuta a un mese dalla nomina, riteneva di dover escludere l'affidamento dei lavori ad una sola concessionaria e proponeva quindi di rendere la gara più libera possibile con coinvolgimento di imprese private, attraverso un invito rivolto a più ditte, sia italiane che europee.

Da apposita commissione veniva quindi stabilita una qualche limitazione, richiedendosi come requisito il possesso dell'iscrizione alla «categoria 3ª illimitata».

Veniva quindi istituita una commissione per la valutazione dei requisiti previsti dall'avviso di gara.

Divenuto ministro il dottor Facchiano, questi ampliava ancora di più la possibilità di ingresso alle imprese private, togliendo il requisito dell'iscrizione alla «categoria 3ª illimitata».

Ora, proprio in tali modifiche effettuate dai ministri Bono Parrino e Facchiano, il Tribunale dei ministri ravvisa l'intendimento di aprire ai privati, perchè questi avrebbero potuto pagare tangenti contrariamente all'Italstat, la quale, essendo azienda pubblica, non avrebbe potuto farlo per evidenti ragioni di bilancio, come dice il Tribunale.

In sostanza il Collegio, nelle modifiche effettuate dai Ministri, non prende neppure in considerazione che costoro abbiano voluto affermare il principio di trasparenza ed efficienza dell'attività amministrativa (articolo 97 della Costituzione), ben individuabile nei bandi; il principio di libertà dell'iniziativa economica e quello di concorrenza perseguito in sede comunitaria; il diritto al lavoro e il principio di tutela dei beni storici e ambientali.

Nessuno può negare che, nell'affermazione di tali principi, i Ministri abbiano agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante e per perseguire un preminente interesse pubblico nell'esercizio della loro funzione di governo.

E invece no: il Collegio vede solo come motivo della riforma la possibilità di ottenere tangenti dalle imprese private, ponendo oltre tutto l'altra apodittica affermazione che le imprese pubbliche non possano compiere illeciti versamenti (come ad esempio far uscire fondi di bilancio pagando false consulenze o gonfiando importi di consulenze effettive).

Questa errata visione balza ancora più evidente allorchè il Collegio dà atto che le procedure erano formalmente e giuridicamente ineccepibili. L'assurdità della tesi del Collegio venne rilevata anche nel 1993 dai pubblici ministeri di Milano – dottori Di Pietro, D'Ambrosio e Davigo – i quali, contestando l'assunto della procura di Roma, non ravvisarono a carico della dottoressa Bono Parrino ipotesi di reato ministeriale, perchè – questo è quanto dicono loro – «sembra essere relativa al compimento di atto lecito l'apertura di mercato ai privati».

Va anche ricordato che l'autorità giudiziaria non ha potere di interferire sulla discrezionalità del ministro nell'adottare un provvedimento che ritenga di pubblico interesse, nè di valutare la bontà della scelta.

Ora, vi risparmio la citazione di tutte le prove che sono state raccolte, anche se avremmo potuto e dovremmo forse – tuttavia, l'ha fatto la Giunta – esaminarle sotto l'aspetto della loro influenza nell'accertamento delle due esimenti.

Concludendo, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti degli ex ministri Bono Parrino e Facchiano, ravvisando sussistere entrambe le esimenti di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989. La medesima Giunta ha, invece, ritenuto di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti degli altri indagati.

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, anche questo caso dimostra che la deficienza del nostro Regolamento è clamorosa, perchè abbiamo una Giunta formata da autorevoli colleghi che affrontano il caso, studiano le carte e possono – se vogliono – o debbono – se l'imputato lo chiede – ascoltare l'imputato; dopodichè si trasferisce tutto all'Aula e il potere di quest'ultima è non solo sovrano, ma capriccioso ed arbitrario: o il fortunato imputato, infatti, riesce ad ottenere quella maggioranza assoluta dei componenti dell'Aula che gli consente di cavarsela, oppure nonostante il parere della Giunta che ha studiato, che si è espressa, che si è divisa e che poi ha raggiunto una sua decisione (in questo caso favorevole ai due imputati) tutto poi viene qui vanificato. Infatti anche se una maggioranza si raggiunge, se non è la maggioranza qualificata richiesta dal Regolamento, *tamquam non esset* tutto ciò che precede. E allora noi ci dobbiamo anche da questo punto di vista chiedere, e l'occasione è propizia, se non valga la pena di cambiare il nostro Regolamento perchè ci troviamo di fronte ad una attività istruttoria che è perfettamente inutile se poi l'Aula è messa in condizione a suo giudizio di decidere con quelle maggioranze che ho prima ricordato. È evidente che qualcosa nel meccanismo non funziona e se non vogliamo trovarci di fronte anche a tutti quei rinvii che sono alle spalle della odierna adunanza, determinati dallo scrupolo che abbiamo avuto tutti di non affidare al caso le sorti di questi cittadini, ci dobbiamo evidentemente dare una nuova regola e organizzare diversamente le norme che presiedono a questa materia, perchè altrimenti – non vuole essere una mancanza di rispetto al collega Preioni – questo lavoro di preparazione della Giunta è perfettamente inutile.

BERTONI. È una legge costituzionale, quella che prevede la maggioranza assoluta.

PRESIDENTE. Senatore Maceratini, noi precedentemente, una volta negata l'autorizzazione nei confronti del Ministro, abbiamo interpretato credo correttamente anche il nostro Regolamento; la seconda volta, cioè in questa ipotesi, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone il diniego dell'autorizzazione nei confronti dei due ex Ministri e rinvia al collegio ministeriale per quanto riguarda gli altri concorrenti nel reato, e credo che sia anche una posizione corretta da parte della Giunta.

Dovremo adesso passare alla votazione del diniego di autorizzazione a procedere nei confronti sia dell'ex ministro Bono Parrino che dell'ex ministro Facchiano.

FASSONE. Domando di parlare. (*Commenti dal Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. La discussione non si può negare. Il senatore Fassone ha facoltà di parlare.

FASSONE. Non abuso del tempo dell'Assemblea e credo che i colleghi me ne possano dare atto.

Come in ogni vicenda giudiziaria, vi sono alcuni punti fermi e alcuni punti opinabili; credo che dobbiamo porre in luce i punti fermi per ricavare da essi il nostro atteggiamento in merito agli altri. Il primo punto fermo è che qui c'è stato un atto di intervento politico del Ministro nella materia del restauro dei beni culturali: prima i lavori di restauro erano affidati al gruppo Italstat, poi, per decisione della dottoressa Bono Parrino, sono stati estesi anche a imprese private. Non ho difficoltà a concordare con il relatore nel dire che questo è un tipico atto politico di scelta discrezionale del Governo, in quanto tale. C'è però un secondo punto fermo, e cioè che vi è stata una serie ripetuta, molteplice di pagamenti, da parte delle imprese titolari di questi interventi di restauro, a tal Gallitelli titolare di una società di servizi che era interessato a svolgere un ruolo di consulenza presso le imprese assegnatarie; lo considero un punto fermo perchè è ammesso dal Gallitelli e da tutti gli imprenditori che hanno ripetutamente attestato le proprie molteplici elargizioni di denaro.

C'è poi un terzo punto che possiamo considerare fermo, per quanto è ferma la verità processuale, è ovvio, e cioè che questo danaro ricevuto da Gallitelli fu consegnato (in tutto non lo sappiamo, ma certamente fu consegnato) al segretario amministrativo del Partito socialdemocratico, tal Buzio, e da questi all'allora segretario Cariglia, anche questo è attestato da molteplici dichiarazioni in atti.

Vi è infine un ulteriore punto fermo, che però ha un valore probatorio limitato perchè è la dichiarazione di un solo soggetto, cioè del Gallitelli, interessato alla vicenda, il quale dichiara che la dottoressa Bono Parrino gli disse che era orientata ad accogliere la sua proposta, ma che occorreva dare dei soldi al partito. Anche in questo caso non ho difficoltà ad ammettere che si tratta di una dichiarazione isolata e, come tale, da valutarsi con prudenza.

Ricapitolando i punti fermi e quelli da accettare con cautela, abbiamo il seguente schema: vi fu un atto politico ma a fronte o in connessione del quale vi fu sicuramente una serie di pagamenti. Qualora quindi l'atto politico fosse collegato a questi pagamenti, nel senso che questi ultimi hanno dato causa a quello, non sarebbe più un atto discrezionale, ma sarebbe comunque un reato, sia pure di corruzione per atto non contrario ad atti di ufficio, ma pur sempre di corruzione e, come tale, non coperto dall'esimente *ex* articolo 9 della già citata legge costituzionale n. 1 del 1989.

Sappiamo quindi che vi sono stati molteplici pagamenti, che il denaro non si è fermato a Gallitelli, ma che è proseguito verso le segreterie del partito, e che questi pagamenti sono avvenuti a ripetizione: non era dunque un millantato credito, altrimenti, dopo i primi, essi si sarebbero arrestati. Conseguentemente ritengo che non vi sia la possibilità di applicare l'esimente di cui all'articolo 9 della sopra citata legge costituzionale, e che la proposta della Giunta non possa ottenere un voto favorevole.

Ciò per quanto riguarda la domanda di autorizzazione a procedere relativa all'ex ministro Bono Parrino. Diversa, a mio giudizio, è la conclusione nei confronti dell'ex ministro Facchiano, perchè è pur vero che egli si inserì in questo meccanismo messo in moto dal suo predecessore (secondo alcune dichiarazioni vi fu nuovamente un avvicinamento del segretario del Partito socialdemocratico affinché fosse propiziata la ulteriore dazione di danaro) ma nulla ci dice che vi sia stato un ulteriore contatto nei confronti del Facchiano e che il Facchiano abbia agito in conseguenza di dazioni di danaro.

Sotto questo profilo egli avrebbe proseguito nell'attuazione di una scelta politica, cui non si connette un ricevimento di denaro. Quindi questa ricade nell'esimente dell'articolo 9. Pertanto il mio voto personale è in opposizione alle conclusioni della Giunta delle elezioni delle immunità parlamentari unicamente per quanto attiene all'ex ministro Bono Parrino.

LUBRANO di RICCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, ritengo che nei fatti contestati alla Bono Parrino non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile un interesse statale costituzionalmente rilevante o il perseguimento di un pubblico interesse nell'esercizio della funzione di governo. La Bono Parrino, secondo la ricostruzione del Tribunale dei ministri, ha avuto il primo contatto con il «collettore» Gallitelli (al quale ha espressamente richiesto quale utilità venisse al suo partito dall'apertura del mercato ai privati); ha praticamente ratificato gli accordi tangenziali raggiunti dal Gallitelli con le imprese disponibili a versare tangenti, inserendo nel bando per le opere FIO 1986 il requisito dell'iscrizione 3ª illimitata, requisito - si badi bene - posseduto soltanto dalle imprese preventivamente contattate dal Gallitelli e con le quali aveva pattuito il pagamento delle tangenti. L'ex Ministro ha inoltre fissato (per la verità con molta benevolenza verso le imprese, se si considera l'accordo del 3-3,5 per cento raggiunto dal Gallitelli) la percentuale del 2 per cento sui lavori pubblici affidati; è stata destinataria diretta di tangenti, accettando pacchetti di danaro contante, confezionati come una sorta di scatole di cioccolatini, è stata destinataria di dazioni di danaro, avvenute perfino presso gli uffici del Senato, addirittura in epoca successiva alla fine del proprio incarico di Ministro dei beni culturali. Infine, ha cercato di sottrarre alle indagini dell'autorità giudiziaria danaro e titoli depositati a suo nome trasferendoli invece al figlio Giuseppe.

Nessuno di tali atti sembra riconducibile alle condizioni di imprevedibilità sull'esistenza delle quali il Senato deve pronunciarsi.

Si rilevi che il Tribunale dei ministri non contesta la legittimità e la liceità dell'apertura del mercato alle imprese private; contesta invece fatti precisi di turbativa della libertà degli incanti e di corruzione. Quale interesse statale o pubblico può ravvisarsi nella richiesta di «utilità» per il proprio partito come corrispettivo dell'apertura ai privati?

Sottolineo che nemmeno la dottoressa Bono Parrino spiega tutto ciò nella sua memoria difensiva che è basata integralmente su presunte contraddizioni nelle confessioni del Gallitelli, contraddizioni la cui valutazione non è certo competenza del Senato.

Diversa è invece la conclusione a cui sono pervenuto – anche in Giunta – sul dottor Facchiano, per il quale mi associo alla richiesta formulata dalla Giunta.

Al Facchiano, infatti, il Senato deve riconoscere di aver agito nell'esercizio di interessi statali costituzionalmente protetti, quali: il principio di trasparenza e di efficienza dell'attività amministrativa (previsto dall'articolo 97 della Costituzione), chiaramente individuabile nel bando FIO 1989, aperto a tutti i privati iscritti alla categoria 3ª per una somma corrispondente all'importo dei lavori da eseguire; il principio della libertà dell'iniziativa economica (articolo 41 della Costituzione), attuato con tutta evidenza nel bando FIO 1989 che apre a tutti i privati, consentendo la partecipazione alle gare a qualsiasi impresa iscritta per la somma dei lavori da affidare (ciò appare anche conforme al principio di concorrenza perseguito in sede comunitaria); il diritto al lavoro (articolo 4 della Costituzione) ed il principio di tutela dei beni storici (articolo 9), obiettivi precisi del FIO, pienamente conseguiti mediante il legittimo affidamento dei lavori e la loro realizzazione nei tempi prefissati.

Nei confronti del Facchiano, quindi, noi riteniamo che sussistano le condizioni di improcedibilità di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989. Pertanto mi associo completamente alle proposte della Giunta per quanto riguarda appunto il dottor Facchiano.

FOLLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLONI. Signor Presidente, desidero ritornare sulle considerazioni svolte dal senatore Maceratini che mi sembra lei abbia riassunto omettendo l'argomento principale da questi sollevato, che voglio qui riproporre. Avevo affrontato lo stesso argomento in occasione di altre discussioni relative ad autorizzazioni a procedere e dopo aver – insieme al collega D'Onofrio – sollecitato la Giunta per il Regolamento a valutare se non sia il caso di modificare le modalità di voto in quest'Aula; lo faccio con maggiore convinzione oggi, svolgendo un altro ragionamento.

Signor Presidente, lei sa, come tutti noi, che come sempre oggi votiamo dopo l'esame della questione da parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, non avendo potuto, come singoli senatori, esaminare atto alcuno oltre a quelli che la Giunta stessa ha trasmesso all'Assemblea per il voto conclusivo; la Giunta propone, attraverso un relatore, le conclusioni cui è pervenuta e, sulla base di queste, l'Assemblea plenaria è chiamata ad esprimere il voto.

Dopo la relazione del senatore Callegaro sono stati svolti interventi da parte di due colleghi membri della Giunta i quali hanno motivato la loro personale convinzione maturata all'interno della Giunta stessa. Sen-

za offesa nei confronti di chiunque sia intervenuto, ritengo che questo modo di rappresentazione all'Assemblea del problema anzichè aiutarla a svolgere un esame serio e motivato nel merito del voto che sta per esprimere, finisca per aggiungere confusione a confusione ed il voto diventa non un voto motivato nel merito, ma di puro orientamento politico attorno agli interventi che i singoli membri della Giunta hanno rappresentato in Aula.

Ritengo che questo argomento, insieme a quello sollevato dal senatore Maceratini, costituisca un elemento grave e determini delle difficoltà - lo dico a titolo personale - a partecipare ad un voto che spesso si conclude in difformità rispetto all'esame di merito compiuto dalla Giunta. Inoltre, anche allorchè il Senato raggiunge motivatamente la convinzione di doversi pronunciare in direzione di una non concessione della autorizzazione a procedere, le modalità di voto non consentono al Senato che questo orientamento venga tradotto in una determinazione positiva.

Signor Presidente, io non parteciperò al voto in queste condizioni; mi asterrò così come ho fatto in altre occasioni. Mi rendo conto delle difficoltà che abbiamo per via regolamentare; non so se si tratti di invocare la nemesi o il fato oggi in quest'Aula per affidare alla casualità il voto con cui i due Ministri (senza entrare nel merito) sono chiamati a rispondere per fatti che non riguardano per nulla il merito delle questioni che vengono loro imputate.

Ieri alla Camera c'è stato un voto che mi sembra incida su quello del Senato molto più delle conclusioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Folloni, anche per quello che ha detto ma personalmente, se non c'è una richiesta di rinvio per un ulteriore approfondimento, io non posso che prendere atto che c'è una richiesta della Giunta avanzata all'Assemblea nei confronti dei due Ministri che conclude nel senso di non autorizzare il procedimento.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei far presente ai colleghi che il problema della votazione non nasce dal Regolamento del Senato, nasce dalla legge costituzionale perchè è quest'ultima che stabilisce che l'Assemblea può negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro soltanto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quindi le richieste di modifica del Regolamento che sono state avanzate da alcuni colleghi non sono pertinenti e comunque non sarebbero rilevanti perchè noi siamo vincolati dalla legge costituzionale.

MACERATINI. Allora la Giunta è una presa in giro!

RUSSO. No, la Giunta istruisce il caso e l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti, può assumere le sue deliberazioni.

Voglio infine fare una brevissima dichiarazione relativa al mio voto su questa proposta della Giunta. Io voterò in senso contrario alla proposta della Giunta per entrambi i Ministri perchè la differenza tra la posizione della dottoressa Bono Parrino e la posizione del dottor Facchiano consiste a mio avviso esclusivamente in questo: che mentre nei confronti della dottoressa Bono Parrino sembrano esservi, dagli elementi che abbiamo a disposizione e per quanto noi possiamo valutare, indizi di una certa consistenza, perchè vi sono testimonianze dalle quali risulterebbe che le tangenti sono state versate personalmente a lei, nei confronti del dottor Facchiano gli indizi sono meno consistenti, perchè dalle testimonianze risulterebbe che il pagamento delle tangenti è avvenuto al segretario amministrativo del Partito socialdemocratico e il Collegio dei reati ministeriali desume il coinvolgimento del dottor Facchiano, ma manca allo stato, a mio avviso, l'elemento sicuro di collegamento con lui.

Vorrei però osservare che queste due valutazioni concernono la sussistenza del fatto e l'aver commesso il fatto da parte dell'uno e dell'altro Ministro. Ciò che io ho detto circa la sussistenza di indizi che possono rilevarsi non vuole essere in alcun modo, da parte mia, una valutazione di colpevolezza dell'uno o dell'altro perchè ritengo che tale valutazione compete esclusivamente all'autorità giudiziaria ordinaria in base alla legge costituzionale. Noi dobbiamo valutare se i due Ministri hanno agito per un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo ma questa valutazione non possiamo riferirla all'allargamento ai privati dell'appalto isolatamente considerato, dobbiamo riferirla al contesto complessivo dell'accusa e cioè all'aver fatto ciò in funzione del pagamento di tangenti. Che sia questo vero o no spetta al giudice stabilirlo e non a noi. Quel che a me pare certo è che non possiamo dire che qui siamo in presenza di un agire per un preminente interesse pubblico.

Se mi è consentito ancora un minuto vorrei poi, in riferimento ad un intervento svolto dal collega D'Onofrio per altra vicenda, osservare che non è esatto dire che il Collegio per i reati ministeriali deve prima accertare il fatto, a prescindere dalla nostra autorizzazione. Il Collegio per i reati ministeriali, infatti, svolge le funzioni del pubblico ministero e del GIP e non ha la possibilità di un accertamento definitivo del fatto, accertamento che non può che essere rimesso al dibattimento. Il Collegio per i reati ministeriali svolge le indagini preliminari. Se a conclusione di quelle ritiene che non vi siano elementi che consentano di sostenere l'accusa in giudizio dispone liberamente l'archiviazione. Se invece ritiene che ci siano elementi circa la sussistenza del fatto, circa l'averlo commesso il ministro, sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, deve fermarsi e chiedere la nostra autorizzazione.

Quindi la nostra autorizzazione prelude all'accertamento definitivo del fatto, che non può che avvenire in sede di dibattimento, dove gli elementi indiziari che ci sono in misura maggiore o minore si concretizzano in vere e proprie prove. È pertanto necessaria l'autorizzazione affinché il giudice possa procedere e accertare i fatti. La richiesta ci perviene sulla base di una valutazione quale quella che fa il pubblico mini-

stero nel momento in cui deve valutare se richiedere l'archiviazione o il GIP quando deve valutare se disporre l'archiviazione stessa o procedere nel giudizio.

BATTAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Signor Presidente, desideravo evidenziare quanto inutile e inconcludente si riveli il lavoro che svolge la Giunta per le autorizzazioni a procedere. Diventa infatti inutile, inconcludente e insufficiente il ruolo che il parlamentare, componente della Giunta, assolve nel tentativo di coinvolgere l'Assemblea parlamentare sul giudizio da pronunciare mediante l'espressione del voto, in riferimento a determinate materie o circostanze. Questa considerazione mi induce a concludere che il voto pronunciato in Aula rappresenta, espressamente ed esclusivamente, il voto che una maggioranza politica esprime in base a quanto sostenuto dal rappresentante di ogni partito.

Forse bisognerebbe avere il coraggio di affermare che la Giunta lavora così male che nessuno crede nel ruolo, nella funzione e nell'attività che essa svolge, poichè il lavoro istruttorio compiuto, in riferimento alle problematiche in esame, viene snaturato e svitato dal voto espresso nell'Assemblea.

Ecco di cosa sostengo, caro Presidente, l'Assemblea debba tenere conto, al di là delle valutazioni espresse dal parlamentare, il quale tiene ad evidenziare che non dal Regolamento del Senato ma da una legge costituzionale prende l'avvio il voto all'interno di questa Assemblea. Io ritengo che il Senato debba avere il coraggio di sospendere i lavori di questa Giunta, poichè essa, attualmente, non svolge alcuna funzione.

Ed è per questo motivo che anche in questa votazione, così come ha annunciato il presidente Folloni, io non parteciperò al voto, nonostante mi sia già pronunciato in senso contrario alla concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei soggetti imputati nel processo.

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, vorrei precisare che ero al corrente della norma ricordata dal collega Russo: c'è una norma costituzionale a monte di tutto questo. Però il nostro Regolamento che affida alla Giunta l'istruttoria dovrebbe quanto meno alleggerire la procedura. Non si capisce che senso abbia far svolgere tutto quel lavoro alla Giunta, farle interrogare gli incolpati per arrivare a dire se c'è l'esimente o meno – e fino a qui siamo in linea con la legge –, fare qualcosa che poi l'Aula può tranquillamente trascurare perchè considerata inutile. Allora, è questo aspetto del Regolamento del Senato che io ritengo doversi modificare, non certo la legge costituzionale che in maniera opinabile – comun-

que è legge e va rispettata – ha stabilito questo percorso sul quale ci dobbiamo tenere.

È in queste condizioni che nascono le preoccupazioni del collega Folloni e quindi l'imbarazzo del voto che si determina, ma noi possiamo oggi affermare un principio che quando si arriva in questa sede, con questa procedura, si viene sempre rinviati al giudizio del giudice, perchè l'esimente, anche se accertata dalla Giunta, non viene poi mai riconosciuta dall'Aula. Ci rendiamo conto che qualcosa non quadra in questo discorso.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, la questione che stiamo discutendo in questo momento l'abbiamo esaminata all'inizio della legislatura in sede di Giunta per il Regolamento. Vorrei dire al collega Russo che in tale sede tutti i Gruppi politici in quanto tali, ma soprattutto tutti i componenti della Giunta che non necessariamente rappresentano i Gruppi politici, hanno ritenuto fondata la questione delle modalità di voto con le quali il Senato determina se concedere o meno l'autorizzazione a procedere nei confronti degli ex ministri.

Abbiamo tutti ritenuto che la possibilità di far votare non contestualmente, ma in un arco di tempo più ampio, fosse ragionevolmente orientata a consentire a tutti i senatori di assumere una decisione non legata alla contingenza e alla congiuntura della propria presenza in Aula in quel momento. Fu deciso, peraltro, di non stralciare questa parte del Regolamento e di approvare una norma che consentisse il voto in un arco di tempo più lungo perchè si poneva all'esame un insieme di modifiche regolamentari e Gruppi politici della maggioranza di Governo ritenevano che in qualche misura si dovessero esaminare contestualmente le modifiche tese a rafforzare la possibilità del Governo di veder attuato il proprio programma e le modifiche che invece, come quella indicata dal collega Folloni, non attengono ad indirizzi di Governo, ma a questioni di ordine generale, di rapporti tra il Senato e la magistratura. Quindi, la questione non è malposta, perchè non riguarda la legge costituzionale che, in quanto tale, richiede una maggioranza assoluta dei componenti del Senato per negare l'autorizzazione a procedere; resta aperta la strada di scegliere i modi di espressione di questa volontà del Senato e questa è materia tipica che, in base all'articolo 64 della Costituzione, è rimessa all'autonoma e insindacabile deliberazione del Senato medesimo in sede di adozione del Regolamento dei propri lavori. La questione posta dal collega Folloni, quindi, è reale, non è fittizia.

Mi sembra che le deliberazioni che il Senato ha assunto in questa legislatura dimostrino una straordinaria difficoltà nel conseguire quella maggioranza quando soggetti al procedimento di autorizzazione a procedere si sono visti esposti – si tratta sempre, ovviamente, di soggetti che hanno ricoperto l'incarico di ministro in altri governi – al giudizio del Senato nella contestualità delle decisioni e non come potrebbe anche es-

sere – non dico dovrebbe, ma potrebbe – nel rispetto di una votazione che viene assunta nell'arco di un tempo più lungo. È per queste ragioni che vorrei che i colleghi riflettessero ancora un attimo sulla questione procedurale sollevata. Faccio mia la richiesta di rinvio della votazione e la propongo all'attenzione dei colleghi esplicitamente affinché la Giunta per il Regolamento, alla luce delle deliberazioni assunte in un anno e mezzo dal Senato, valuti in modo definitivo se proporre all'Assemblea una modifica delle modalità di voto o meno.

Si tratta quindi di una richiesta di rinvio affinché la Giunta per il Regolamento concluda il proprio esame in ordine alla legittimità di una modifica del Regolamento da tutti noi ritenuta possibile, salve le opinioni diverse espresse a suo tempo in tale sede.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare al senatore D'Onofrio di aver posto la questione dinanzi alla Giunta per il Regolamento relativamente ad una proposta di allungamento dei tempi per la formazione della volontà dell'Assemblea.

La Giunta per il Regolamento mi ha risposto, sia pure a maggioranza, che nel corso del «gioco» sarebbe stato inopportuno cambiare le regole, e ci siamo fermati a quel punto.

Naturalmente la questione dell'approfondimento, meglio conosciuta la ragione della decisione della Giunta favorevole al comportamento degli ex Ministri rispetto ad altra parte della stessa Giunta non favorevole, la questione del rinvio è un problema d'Aula. Al punto in cui siamo potrei anche dire: «rinviamo», però è giusto che democraticamente si voti su una precisa richiesta formale da parte del senatore D'Onofrio.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, ritengo che lo studio, la ricerca della verità siano sempre atti prodromici all'affermazione della giustizia.

Quando noi nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari facciamo opera di scrematura, quando ricerchiamo gli elementi a favore o gli elementi contro, quando traiamo dagli atti il nostro convincimento, cerchiamo di portare all'Aula il nostro contributo e, chi vuole, può ricercare la verità compulsando questi testi e recandosi nella Giunta per vedere cosa dicono e come cantano le carte.

Ma ricordo a me stesso, signor Presidente, che nel caso specifico noi dobbiamo decidere il fatto solo *incidenter tantum*, cioè noi osserviamo il fatto che è portato al nostro giudizio per giudicare se in esso, se in questo fatto, sussistono gli estremi dell'esimente, cioè se la persona chiamata a rispondere ha agito nell'interesse superiore della nazione. Solo *incidenter tantum*, quindi, noi esaminiamo il fatto.

Qualora noi decidiamo, secondo scienza e coscienza, che in questo fatto non si può ravvisare un interesse superiore della nazione, è nostro obbligo rimettere gli atti al giudice ordinario, perchè il giudice ordinario

è l'unico competente a decidere in forza di quella separazione di poteri che noi andiamo da tempo auspicando.

Secondo il mio giudizio – potrò sbagliare – non si può ravvedere in questi fatti e in questi atti un interesse superiore della nazione, perciò noi siamo d'accordo perchè il giudice ordinario intervenga in *subiecta materia*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, c'è una proposta formale, avanzata dal senatore D'Onofrio, di rinvio della votazione, per un approfondimento ulteriore relativamente ai casi degli ex ministri Bono Parrino e Facchiano.

Metto ai voti la proposta...

DIANA Lino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Siamo già in votazione, senatore Diana.

DIANA Lino. Ma è sulla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Comprendo che c'è un interesse pubblico generale a dare la parola a tutti, ma credevo che avessimo già esaurito la discussione.

DIANA Lino. Mi perdoni se insisto per parlare sulla proposta di rinvio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Diana.

DIANA Lino. Chiedo perdono, signor Presidente, per questa insistita richiesta di intervento, ma ritenevo e ritengo che su una proposta, che lei ci annuncia e pone in votazione, attinente all'ordine dei lavori si possa esprimere un avviso favorevole o contrario.

Voglio dirle che sarei senz'altro favorevole alla proposta del senatore D'Onofrio di aggiornamento, se non avessimo questa mattina già consumato un doppio rito vertente sulle stesse identiche questioni oggetto della nostra attenzione in danno, debbo dire, del nostro ex collega e ministro, Vincenzo Scotti.

Ritengo che una proposta del genere, supportata da ragioni molto evidenti e condivisibili, abbia il difetto della intempestività: meglio sarebbe stata proporla all'Assemblea all'inizio di questa tornata di giudizi, che è cominciata alle ore 12. Quindi, signor Presidente, sarei favorevole per motivi di fondatezza ma contrario per motivi di opportunità, perchè metteremmo il ministro Scotti in una condizione di sfavore troppo evidente rispetto agli altri.

Quello su cui invece insisto, signor Presidente, è in relazione all'annuncio che lei ci ha fatto di un voto, che debbo ritenere interpretativo, della Giunta per il Regolamento in ordine alla proposta, da più persone – non solo da me – fatta in questa sede, di rivedere il sistema di votazione in questa materia, per consentire al Collegio di organizzarsi

e raggiungere il *quorum* qualificato richiesto dalla legge, cioè la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Questa proposta ragionevolissima, con grande sorpresa, lei annuncia, è stata respinta dalla Giunta per il Regolamento, alle cui decisioni mi inchino anche io, ma che in questo caso trovo del tutto sbagliate. La motivazione secondo cui le regole non si cambiano nel corso del gioco è infatti fallace; innanzitutto, perchè si tratta di materia interpretativa e l'interpretazione non la si nega mai, soprattutto quando ci si rende conto che quella vigente non è compiutamente esaustiva; poi, perchè ricordo ai colleghi della Giunta per il Regolamento che proprio la Camera dei deputati, in questo inizio d'anno 1998, non solo ha cambiato l'interpretazione del Regolamento, ma addirittura il suo Regolamento interno, mostrando quindi che, quando c'è volontà di innovare procedure vischiose e ritardatrici che producono inefficacia, l'invocazione di un gioco in corso che non tollererebbe la modifica della propria regola è una motivazione che non esiste, perchè soggiace al prevalente interesse di innovare comunque tutte le volte che l'innovazione è trovata giusta.

Pertanto, signor Presidente, se la Giunta per il Regolamento troverà, in sedute che io le chiedo formalmente di voler convocare, sotto un nuovo e diverso profilo della interpretazione della norma vigente, o comunque di un parere sulla modifica della norma vigente, una diversa motivazione, oltre all'inchino doveroso e formale che le debbo come membro di questa Assemblea, avrà anche l'adesione per la sostanza della sua decisione; in caso contrario, non l'avrà e non la merita.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, sono consapevole che siamo tutti quanti stanchi, tuttavia vorrei intervenire sulla proposta avanzata dal senatore D'Onofrio. (*Brusio in Aula*).

Egredi colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione. Non voglio certamente predicare l'appiattimento della volontà assembleare sul parere della Giunta; tuttavia si sta verificando da un po' di tempo a questa parte che tutto l'attento lavoro istruttorio compiuto dalla Giunta viene poi ribaltato in quest'Aula.

Pertanto, vi chiedo se siamo noi che sbagliamo a leggere gli atti, oppure è l'Assemblea che, con molta leggerezza, alcune volte dà il proprio voto favorevole o contrario (parlo in termini generali). Allora, quanto meno, questa richiesta di rinvio serve a richiamare l'attenzione di tutti quanti noi ad approfondire gli atti processuali.

Vorrei ricordare soltanto a voi stessi la relazione, la quale richiama alcuni atti importanti sulla vicenda Bono Parrino e Facchiano, non fosse altro...

BARBIERI. Presidente, siamo di nuovo nel merito.

GRECO... che per rispetto anche degli stessi giudici del *pool* di Milano, uno dei quali siede adesso in questo consesso, che hanno di-

chiarato la non procedibilità per questi stessi fatti che adesso vengono alla nostra attenzione.

L'assurdità della tesi dell'atto illecito è stata rilevata nel 1993 dai pubblici ministeri di Milano – dottori Di Pietro, D'Ambrosio e Davigo – che, contestando l'assunto della procura di Roma, non ravvisarono a carico della dottoressa Bono Parrino ipotesi di reati ministeriali, perchè sembra essere relativa al compimento di atto lecito l'apertura di mercato ai privati.

Pertanto vi prego, onorevoli senatori: questo rinvio deve servire, quanto meno, a far leggere in modo approfondito gli atti processuali; noi della Giunta li abbiamo letti e a maggioranza abbiamo votato per la non autorizzazione. Non vorrei che adesso, per mancanza di una cura attenta nella lettura degli atti, si ribalti quel risultato, così come è avvenuto anche per il dottor Scotti. Anch'io, infatti, mi associo a quanto prima ha fatto rilevare il senatore Diana in merito al fatto che probabilmente, anche per la vicenda Scotti, sarebbe stato opportuno un rinvio.

A me non è stata data la parola: pur avendo fatto segno di richiamare l'attenzione anche su questo aspetto, non sono stato notato e quindi è andata come è andata. Anche lì c'è stato un ribaltamento; se andiamo di questo passo, allora credo che sia inutile il lavoro della Giunta; sciogliamo la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e affidiamoci unicamente al parere dell'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PRESIDENTE. Senatore Greco, conclusivamente devo mettere ai voti una proposta formalmente avanzata da parte del senatore D'Onofrio. Vorrei però sgombrare il campo da alcune ambiguità che si sono potute registrare nel corso della discussione.

La legge costituzionale, fino a quando non è modificata da altra legge costituzionale, è immutabile e non interpretabile da alcun Regolamento, quindi la legge costituzionale non è in discussione.

La legge costituzionale prescrive che per poter procedere in favore e non a danno ai fini della concessione delle due esimenti occorre un *quorum* qualificato; il problema regolamentare che è stato sollevato riguarda soltanto ed esclusivamente il concorso nel reato da parte di elementi laici. Nei confronti degli elementi laici non è stata mai avanzata nessuna perplessità, salvo quella di registrare che una volta esclusa l'esimente nei confronti del ministro automaticamente vanno dinanzi al Tribunale dei ministri e quindi dinanzi al tribunale ordinario anche gli elementi laici, ma il Senato non ha nessuna competenza a votare. Noi dobbiamo armonizzare il Regolamento su questo punto per dire che è esclusa la votazione quando è stata negata la sussistenza dell'esimente nei confronti dell'ex ministro, ma non dobbiamo fare altro. Si tratta soltanto di un'armonizzazione, ma non c'è disarmonia tra quello che non dice il Regolamento e quello che noi abbiamo applicato in Aula. Credo che sia importante registrare una perplessità da parte dell'Assemblea, però, detto con franchezza: poichè il meccanismo previsto dalla Carta costituzionale è quello che noi conosciamo l'Aula è sovrana anche

nei confronti della Giunta; è sovrana nell'accettare la proposta finale come è sovrana nel ricusare la proposta finale; non possiamo fare diversamente.

Metterei allora ai voti la richiesta avanzata dal senatore D'Onofrio di ulteriore approfondimento di tale questione, non senza rilevare al senatore Diana che abbiamo avuto nei confronti degli ex ministri Bono Parrino e Facchiano una conclusione della Giunta che è di data molto più recente di quanto si possa immaginare rispetto alle questioni che abbiamo precedentemente esaminato. Si tratta infatti di una comunicazione pervenuta alla Presidenza soltanto nel gennaio 1998, tutto qui.

Metto ai voti la proposta di aggiornamento della discussione e della votazione nei confronti dei due ex ministri Bono Parrino e Facchiano.

Non è approvata.

VALENTINO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

A questo punto dobbiamo passare alla votazione.

Prima di porre ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, volta a negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti della dottoressa Bono Parrino, avverto gli onorevoli colleghi che saranno effettuate due votazioni. Ricordo infatti che, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 9, del Regolamento, qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti di più soggetti, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di essi.

Ricordo altresì che, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 8, del Regolamento la proposta di diniego si intende respinta qualora non consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato, cioè 163 voti.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 135-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della conclusione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella parte che è volta a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti della dottoressa Bono Parrino.

I senatori che intendono negare l'autorizzazione a procedere, e quindi concordano con la proposta della Giunta, voteranno sì. I senatori che intendono concedere l'autorizzazione a procedere voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non è in numero legale.

BERTONI. Alla Camera sono stati migliori, hanno votato palesemente!

PRESIDENTE. In considerazione dell'ora, decido di togliere la seduta e rinvio il seguito della discussione del documento IV-*bis*, n. 17, ad altra seduta.

Avverto che nella seduta pomeridiana i lavori riprenderanno con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1388.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,40*).

Allegato alla seduta n. 303**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n.1388. Emendamento 1.2 (Magnalbo' e altri)	183	182	016	027	139	092	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.1388. Emendamento 1.3 (Semenzato) testo corretto.	174	173	001	028	144	087	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n.1388. Emendamento 2.6 (Rotelli, Pastore).	179	178	005	044	129	090	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n.1388. Emendamento 3.1 (Rotelli, Pastore).	177	175	014	033	128	088	RESP.
5	NOM.	Doc. IV-bis, n.4-R. Ordine del giorno n.1, Callegaro e altri, contrario all'autorizzazione a procedere (Scotti).	191	190	007	072	111	163	RESP.
6	NOM.	Doc. IV-bis, n.15. Conclusioni della Giunta contrarie alla autorizzazione a procedere (Scotti).	209	208	006	100	102	163	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0303 del 21-01-1998 Pagina 1

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M
AGOSTINI GERARDO	C	C	C	C	F	F
ALBERTINI RENATO	C	C	C	A	C	C
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	C	C	F	F
ANDREOTTI GIULIO	C	C				
ANGIUS GAVINO	C	C	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	F				
AVOGADRO ROBERTO			F		C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	C	C	C		
AZZOLLINI ANTONIO			F	F	F	
BALDINI MASSIMO					F	
BARBIERI SILVIA	C	C	C	C	C	C
BARRILE DOMENICO	C	C	C	C	C	C
BASSANINI FRANCO	M	M	M	M	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	C	C	C	C
BATTAGLIA ANTONIO	F				F	
BEDIN TINO	C	C	C	C	A	F
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C
BERTONI RAFFAELE	C	C	A	A	C	F
BESOSTRI FELICE CARLO	C	C	C	C	C	C
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C	C	C	
BETTONI BRANDANI MONICA	M	M	M	M	M	M
BIANCO WALTER			F	C	C	C
BIASCO FRANCESCO SAVERIO			F	F	F	F
BISCARDI LUIGI	C	C	C	C	C	C
BO CARLO	M	M	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO	A	C	C	C	C	C
BONATESTA MICHELE	F				F	
BONAVITA MASSIMO	C	C	C	C	C	C
BONFIETTI DARIA	C	C	C	C	C	C
BORNACIN GIORGIO	F	F	F	A	F	

Seduta N. 0303 del 21-01-1998 Pagina 2

Totale votazioni 6

(F) = Favorevole
(M) = Bic/Cong/Gov/Miss(C) = Contrario
(P) = Presidente(A) = Astenuto
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
BORRONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M
BORTOLOTTO FRANCESCO	A	C	C	C	C	C
BOSELLO FURIO	F	F		F	F	
BOSI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F
BRIENZA GIUSEPPE	F	F		F		
BRUNI GIOVANNI			C	C	F	F
BRUNO GANERI ANTONELLA	M	M	M	M	M	M
BRUTTI MASSIMO	C		C	C		
BUCCI MICHELE ARCANGELO					F	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C
CABRAS ANTONIO	C	C				
CADDEO ROSSANO	C	C	C	C	C	C
CALLEGARO LUCIANO					A	
CALVI GUIDO	C	C	C	C	C	
CAMBER GIULIO	F	F	F		F	
CAMERINI FULVIO	C	C	C	C	C	C
CAMPUS GIAN VITTORIO	F	F				
CAPALDI ANTONIO	C	C	C	C	C	C
CAPONI LEONARDO			C	A	C	C
CARCARINO ANTONIO	C	C	C	F	C	C
CARELLA FRANCESCO	A	C	C	C	C	C
CARPI UMBERTO	M	M	M	M	M	M
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO					F	
CARUSO LUIGI					F	
CASTELLANI CARLA	F	F		F	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	C	F	F
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C	C	C
CECCATO GIUSEPPE			F	C	C	C
CECCHI GORI VITTORIO	M	M	M	M	M	M
CIMMINO TANCREDI				F	F	
CIONI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0303 del 21-01-1998 Pagina 3

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
CIRAMI MELCHIORRE					F	
CO' FAUSTO	C	C	C	A	C	C
COLLA ADRIANO			F	C	C	C
CONTE ANTONIO	C	C	C	C	C	
CONTESTABILE DOMENICO	C		F		F	
CORRAO LUDOVICO	C	C	C	C	C	F
CORTELLONI AUGUSTO	C	C		F	F	F
CORTIANA FIORELLO	A	C	C	C	C	C
COSSIGA FRANCESCO					F	F
COSTA ROSARIO GIORGIO					F	F
COVIELLO ROMUALDO	C	C	C		F	F
COZZOLINO CARMINE				F	F	F
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	C	C	C
CUSIMANO VITO	F	F	F	F	F	F
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C	C	C	C	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F
D'URSO MARIO	M	M	M	M	M	M
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C
DE CAROLIS STELIO	C	C				
DE CORATO RICCARDO					F	F
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	C	C	C	C
DE LUCA ATHOS	A	C	C		C	C
DE LUCA MICHELE	C	C	C	C	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C	C	C	C	C
DE SANTIS CARMINE						F
DE ZULUETA TANA	C	C	C	C	C	C
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	C	C	F	F
DEL TURCO OTTAVIANO	C	C				
DEMASI VINCENZO			F	F	F	F
DENTAMARO IDA			F			F
DI BENEDETTO DORIANO	C	C	C	C		F

Seduta N. 0303 del 21-01-1998 Pagina 4

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
DI ORIO FERDINANDO	C	C	C	C	C	C
DI PIETRO ANTONIO	A		C	C	C	C
DIANA LINO	C	C	C	C	F	F
DIANA LORENZO	C	C	C	C	C	C
DOLAZZA MASSIMO					C	
DONDEYNAZ GUIDO	C	C	F	F	F	F
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	C	C	F
DUVA ANTONIO	C	C	C	C	A	A
ELIA LEOPOLDO	C	C	C	C		C
ERROI BRUNO	C	C	C	C	F	
FALOMI ANTONIO	C	C	C	C	C	C
FANFANI AMINTORE	M	M	M	M	M	M
FASSONE ELVIO	C	C	C	C	C	C
FAUSTI FRANCO	A	F	F	F	F	F
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C	C	C	C
FIGURELLI MICHELE	M	M	M	M	M	M
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C	C	C	F	C
FIRRARELLO GIUSEPPE					F	F
FISICHELLA DOMENICO				A		F
FOLLIERI LUIGI	C	C	C	C	F	F
FOLLONI GIAN GUIDO					F	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	C	C	C	C		
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	M	M	M	M	M	M
FUSILLO NICOLA	C	C	C	C		
GAMBINI SERGIO	C	C	C	C	C	C
GASPERINI LUCIANO			F		C	C
GAWRONSKI JAS						F
GIARETTA PAOLO	C	C	F	F	A	F
GIORGIANNI ANGELO	M	M	M	M	M	M
GIOVANELLI FAUSTO	C	C	C	C	C	F
GRECO MARIO					F	F
GRUOSSO VITO	C	C	C	C	C	C

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
GUALTIERI LIBERO	C	C		C	C	C
GUBERT RENZO			F	F	F	F
GUERZONI LUCIANO	M	M	M	M	M	M
IULIANO GIOVANNI	C	C	C	C		
LA LOGGIA ENRICO					F	
LAGO LUCIANO						C
LARIZZA ROCCO	C	C	C	C	C	C
LAURIA BALDASSARE					F	
LAURIA MICHELE	M	M	M	M	M	M
LAURICELLA ANGELO	C	C	C	C	C	C
LAURO SALVATORE					F	
LAVAGNINI SEVERINO	C	C	C	C	F	F
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M	M	M
LO CURZIO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M
LOIERO AGAZIO	F	F	F	F	F	F
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	C	C	C	C	C
LORETO ROCCO VITO	C	C	C	C	C	C
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	A	C	C	C	C	C
MACERATINI GIULIO	F	F	F	F	F	F
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C
MAGGI ERNESTO			F	A	F	F
MAGLIOCCHETTI BRUNO				F	F	F
MAGNALBO' LUCIANO	F	F	F	A	F	F
MANARA ELIA	M	M	M	M	M	M
MANCA VINCENZO RUGGERO		C				
MANCINO NICOLA	P	P	P	P	P	P
MANCONI LUIGI	M	M	M	M	M	M
MANFREDI LUIGI				R	F	F
MANFROI DONATO			F	C	C	C
MANIERI MARIA ROSARIA			C	C	C	F
MANIS ADOLFO					F	
MANTICA ALFREDO	F	F			F	

303ª SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 GENNAIO 1998

Seduta N. 0303 del 21-01-1998 Pagina 6

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
MANZI LUCIANO	C	C	C	A	C	C
MARCHETTI FAUSTO	C	C	C	A	C	C
MARINI CESARE	C	C	C	C	C	
MARINO LUIGI	C	C	C	A	C	C
MARRI ITALO					F	
MARTELLI VALENTINO	F				F	
MASULLO ALDO	C	C	C	F	A	C
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA				F	F	C
MEDURI RENATO	F	F			F	
MELE GIORGIO	M	M	M	M	C	
MELONI FRANCO COSTANTINO	C	C		F	F	F
MELUZZI ALESSANDRO				F		
MICELE SILVANO	C	C	C	C	C	C
MIGLIO GIANFRANCO	M	M	M	M	M	M
MIGNONE VALERIO	C	C		C	C	C
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	C	C	C	C
MILIO PIETRO			F			
MINARDO RICCARDO					F	
MONTAGNA TULLIO	C	C	C	C		
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C	C	C		
MONTICONE ALBERTO	C	C	C	C	F	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C	C	C
MORO FRANCESCO	A				C	
MULAS GIUSEPPE			F			
MUNDI VITTORIO	C	C	F		F	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C	F	F	F
NAPOLI ROBERTO				F	F	F
NAVA DAVIDE			F	F	F	F
NIEDDU GIANNI	C	C		C	A	A
NOVI EMIDDIO				F	F	F
OCCHIPINTI MARIO			C	C	C	C
OSSICINI ADRIANO	C	C			F	

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
PACE LODOVICO	F	F	F	F	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	
PALOMBO MARIO			F	F	F	F
PALUMBO ANIELLO	C	C	C	C	F	F
PAPINI ANDREA	M	M	M	M	M	M
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C	C	C	C
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C
PAROLA VITTORIO	C	C	C	C	C	C
PASQUALI ADRIANA	F		F	A	F	F
PASQUINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C
PASSIGLI STEFANO	C	C				
PASTORE ANDREA	C	F	F	F	F	F
PEDRIZZI RICCARDO	F	F		F	C	F
PELELLA ENRICO	C	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GIOVANNI	C	C	C	C	F	F
PELLICINI PIERO	F	F		A	F	F
PERA MARCELLO			F	F	F	F
PERUZZOTTI LUIGI	A	A	F	C	C	C
PETRUCCI PATRIZIO	M	M	M	M	M	M
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C	C	C	F	
PETTINATO ROSARIO	A	C	C	C	C	C
PIANETTA ENRICO			F			F
PIATTI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C
PIERONI MAURIZIO	A	C	C	C	C	
PILONI ORNELLA	C	C	C	C	C	C
PINGGERA ARMIN	C	C	F	F	F	F
PINTO MICHELE	M	M	M	M	M	M
PIZZINATO ANTONIO	M	M	M	M	M	M
POLIDORO GIOVANNI	C	C	C	C		
PONTONE FRANCESCO	F	F				
PORCARI SAVERIO SALVATORE					F	F
PREDA ALDO	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0303 del 21-01-1998 Pagina 8

Totale votazioni 6

(F) = Favorevole
(M) = Bic/Cong/Gov/Miss(C) = Contrario
(P) = Presidente(A) = Astenuto
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
PREIONI MARCO						C
PROVERA FIORELLO					C	
RAGNO CRISAPULLI SALVATORE	F	F			F	F
RECCIA FILIPPO	F	F				
RESCAGLIO ANGELO	C	C	C	C	F	F
RIGO MARIO	C	C	A	C	F	
RIPAMONTI NATALE	A	C	C	C	C	C
RIZZI ENRICO			F			F
ROBOL ALBERTO	C	C	C	C	F	F
ROCCHI CARLA	C	C	C			C
ROGNONI CARLO	C	C	C	C	C	C
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	M	M	M	M	M
RONCONI MAURIZIO				F	F	F
ROSSI SERGIO			F	C	C	C
ROTELLI ETTORE ANTONIO	C		F	F		F
RUSSO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	C	C		C	C
SALVATO ERSILIA	A	C	C	F	C	C
SALVI CESARE	C	C		C	C	
SARACCO GIOVANNI	C	C	C	A	C	C
SARTO GIORGIO		C	C	C	C	C
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	C	C	C	A	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE					F	
SCIVOLETTO CONCETTO	C	C	C	C	C	C
SCOPELLITI FRANCESCA	A	F				
SENESE SALVATORE	C	C	C		C	C
SERENA ANTONIO	C		F	C	A	A
SILIQVINI MARIA GRAZIA	F	F				F
SMURAGLIA CARLO	C	C	A	C	C	A
SPECCHIA GIUSEPPE					F	F
SPERONI FRANCESCO ENRICO	A		F	C	C	C
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0303 del 21-01-1998 Pagina 9

Totale votazioni 6

(F) = Favorevole
(M) = Bic/Cong/Gov/Miss(C) = Contrario
(P) = Presidente(A) = Astenuto
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
STANISCIA ANGELO	C	C	C	C	C	F
TAPPARO GIANCARLO	C	C	A	C	C	
TAROLLI IVO	M	M	M	M	M	M
TAVIANI EMILIO PAOLO				F	F	
TERRACINI GIULIO MARIO					F	
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C				
TIRELLI FRANCESCO					C	
TOIA PATRIZIA	M	M	C	C	C	F
TRAVAGLIA SERGIO	C	F	F			F
UCCHIELLI PALMIRO	C	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	F	F	F		F	F
VALIANI LEO	M	M	M	M	M	M
VALLETTA ANTONINO	C	C	C	C	C	C
VEDOVATO SERGIO	C	C	C	C	C	C
VELTRI MASSIMO	C	C	C	C	C	F
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	C		F	F
VERTONE GRIMALDI SAVERIO			A	C		
VIGEVANI FAUSTO	C	C	C	C	C	
VILLONE MASSIMO	C	C	C	C	C	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C	C	C	C
VIVIANI LUIGI	C	C	C	C	C	C
VOLCIC DEMETRIO	C	C	C	C	C	C
WILDE MASSIMO					C	
ZANOLETTI TOMASO	F	F	F	F	F	F
ZECCHINO ORTENSIO	C	C	C	C		
ZILIO GIANCARLO	C	C	C	C	F	A

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 20 gennaio 1998, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Disciplina dei prelievi di campioni biologici e degli accertamenti medici coattivi nel procedimento penale» (3009).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) ha approvato il seguente disegno di legge: «Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero» (2883).

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 17 gennaio 1998, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Balsorano (L'Aquila), Baratili San Pietro (Oristano), Lentate sul Seveso (Milano), Mondovì (Cuneo), Pontecagnano Faiano (Salerno), Cardito (Napoli), Segusino (Treviso), Castiglione delle Stiviere (Mantova), Cappella Maggiore (Treviso), Brittolì (Pescara), Arielli (Chieti) e Boissano (Savona).

